

LXXVII.

2^a TORNATA DI MERCOLEDÌ 8 MARZO 1899

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE PALBERTI.

INDICE.

Disegno di legge (Seguito della discussione) Pag.	2708
Delinquenti recidivi:	
Oratori:	
BARZILAI	2708
FERRI	2716
FULCI L.	2728
VENTURI	2731
Interrogazioni:	
Sofisticazione dei vini:	
Oratori:	
FORTIS, <i>ministro di agricoltura e commercio.</i>	2698
MASSIMINI	2698
Lavoratori dell'Agro Romano:	
Oratori:	
CHIAPUSSO, <i>sotto-segretario di Stato per i la-</i>	
<i>vori pubblici</i>	2698-2701
STELLUTI-SCALA	2699-2701
Conflitto tra il potere giudiziario e il potere ese-	
<i>cutivo in Genova:</i>	
Oratori:	
BONARDI, <i>sotto-segretario di Stato per la gra-</i>	
<i>zia e giustizia.</i>	2702-04
DE FELICE-GIUFRIDA	2702
Lotta elettorale nel collegio di Castrogiovanni:	
Oratori:	
SOCCI	2705
VENDRAMINI, <i>sotto-segretario di Stato per le</i>	
<i>finanze</i>	2704
Proposta di legge (Scoglimento):	
Cimiteri:	
Oratori:	
PELLOUX, <i>ministro dell'interno</i>	2706
RIZZETTI	2705-07
Votazione segreta:	
Cessione di aree al municipio di Palermo; Du-	
<i>plicità di biglietti consorziali; Comune di</i>	
<i>Bentivoglio; Cappuccine di Città di Castello;</i>	
<i>Comune di Escalaplano; Alluvione; Docu-</i>	
<i>menti della Repubblica Veneta; Concessione</i>	
<i>della naturalità italiana al principe Pagra-</i>	
<i>tide</i>	2738-39

La seduta comincia alle ore 14.

Fulci Nicolò, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Petizioni.

Presidente. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

Fulci Nicolò, *segretario*, legge:

5688. La Camera di commercio di Mantova fa voti perchè allorquando si abbia ad approvare la progettata abolizione del dazio di consumo delle farine, del pane e delle paste lo Stato compensi ai Comuni, che hanno esaurito l'applicazione completa del sistema tributario locale, la perdita sul dazio; ritraendone i mezzi da possibili economie nei bilanci della spesa.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Torlonia Leopoldo, di giorni 5; Bertoldi, di 10; Ambrosoli, di 1; Cagnola, di 1; Callaini, di 1; Campi, di 1; Castelbarco-Albani, di 1; Conti, di 1; Di-Frasso Dentice, di 1; Donati, di 1; Ferrero di Cambiano, di 1; Fortunato, di 1; Freschi, di 1; Gavazzi, di 1; Goriò, di 1; Greppi, di 1; Grossi, di 1; Guicciardini, di 1; Lucca, di 1; Macola, di 1; Oliva, di 1; Pavoncelli, di 1; Poggi, di 1; Pullè, di 1; Radice, di 1; Serristori, di 1; Silvestri, di 1; Sormani, di 1; Torrighiani, di 1; Weil-Weiss, di 1; Zappi, di 1;

Fabrizi, di 1; Chiaradia, di 1; Senise, di 1; De Riseis Luigi, di 1; Donadio, di 1; Compagna, di 1; Collacchioni, di 1; Farina Nicola, di 1; Fasce, di 1; Raggio, di 1; De Caro, di 1; De Giorgio, di 1; Placido, di 1; Nicolini, di 1; Ottavi, di 1; Meardi, di 1; Matteucci, di 1; Bacci, di 8; Lagasi, di 1; Veronese, di 1. Per motivi di salute, gli onorevoli: Colonna Luciano, di giorni 6; Ruggeri, di 30.

(Sono conceduti).

Comunicazioni.

Presidente. Dall'onorevole presidente del Consiglio è stato trasmesso l'elenco dei Consigli comunali disciolti nel 4° trimestre del 1898.

Questo elenco sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni. Prima è quella degli onorevoli Morando, Molmenti, Gorio, Massimini e Castiglioni, al ministro di agricoltura e commercio « per sapere se e quando intenda di presentare un disegno di legge sulla sofisticazione dei vini. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Fortis, ministro di agricoltura e commercio. Mi propongo di presentare questo disegno di legge prima delle ferie pasquali, affinché la Commissione possa durante le ferie stesse occuparsene, e possibilmente riferire subito dopo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Massimini.

Massimini. Ringrazio l'onorevole ministro della promessa fatta, certo che il suo progetto risponderà, oltrechè alla tutela dell'igiene, anche alla tutela di quella lealtà commerciale che diventa per noi tanto più necessaria ed opportuna, dal momento che le recenti trattative commerciali hanno aperto un nuovo sbocco alla nostra produzione dei vini.

Presidente. Segue l'interrogazione dell'onorevole Stelluti-Scala al ministro dei lavori pubblici « sulla necessità di modificare le condizioni del trasporto ferroviario a prezzo ridotto pei lavoratori dell'Agro Romano. »

Chiapusso, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Chiedo di rispondere contemporaneamente anche alla successiva interrogazione dello stesso onorevole Stelluti-Scala.

Presidente. Sta bene. Questa interrogazione, rivolta anch'essa al ministro dei lavori pubblici, è: « sui criteri, anche d'ordine legale, che hanno determinato la istituzione d'una agenzia ufficiale per la riduzione del prezzo del viaggio di ritorno ai lavoratori dell'Agro Romano. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.

Chiapusso, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Quanto legittima è la sollecitudine dell'onorevole Stelluti-Scala per i lavoratori dell'Agro romano, altrettanto doverosa essa è pel Governo, il quale l'ha manifestata non solo ora, ma anche pel passato.

In forza delle convenzioni, infatti, è stabilita una speciale tariffa per i campagnuoli che in massa si recano in determinate località per le lavorazioni agrarie, quali la seminazione od il raccolto dei grani e di altri prodotti della terra, e per le linee su cui tale tariffa è in vigore, figurano appunto anche la Roma-Orte, la Roma-Ceprano e la Roma-Cecina-Viterba.

Il trasporto di questi campagnuoli si fa in vagoni speciali senza sedili, contro il pagamento di un prezzo mitissimo, che supera di poco un centesimo per viaggiatore e per chilometro.

Però la sollecitudine del Governo a favore dei lavoratori delle campagne non si è limitata alle disposizioni stabilite nel 1885, ma altri provvedimenti sono stati presi in seguito; così le facilitazioni speciali sono in vigore per le comitive di braccianti che si recano ad una data stazione, o da questa tornano ad un'altra, purchè siano in numero non inferiore a cinque, e per quelle comitive che a proprie spese si recano in determinate località, per la colonizzazione, come in Sardegna, nell'Eritrea e nell'Agro romano.

Per facilitare poi nel miglior modo possibile i viaggi degli operai che lavorano nelle regioni di malaria dell'Agro romano, il Governo ha ottenuto che le Società ferroviarie accordassero biglietti di andata e ritorno col ribasso del 60 per cento, con che si faccia il ritorno alla sera stessa.

Questo è un vantaggio grandissimo: in quanto che permette che i lavoratori si al-

lontanino dalle località infette dalla malaria nel momento più pericoloso, che è quello della notte.

Il Governo sta studiando se simili agevolazioni possano essere tuttora migliorate; e poichè le Società ferroviarie con le quali procede d'accordo hanno spiegato nella cosa la massima buona volontà; si ha anche speranza di poter presto riuscire a qualche nuova proposta pratica e vantaggiosa.

Ho detto che erano state concesse facilitazioni per le comitive non inferiori ai cinque individui; ed è sotto questo rispetto che forse si deve riguardare la seconda interrogazione dell'onorevole Stelluti-Scala; interrogazione la quale riflette i criteri, anche d'ordine legale, che possono aver determinato l'istituzione di un'agenzia ufficiale per la riduzione del prezzo del viaggio ai lavoratori dell'Agro romano.

Per chiarire come sia sorta la necessità di una simile agenzia debbo ricordare che, per fruire del ribasso loro accordato, le comitive di operai viaggianti in numero almeno di cinque sono, per regolamento, obbligate a provare la loro qualità alla ferrovia, mediante la presentazione di un apposito certificato, rilasciato, pel viaggio di andata dal sindaco del Comune della loro abituale residenza, e pel viaggio di ritorno dal sindaco del Comune ove hanno lavorato. Ora, se queste prescrizioni possono essere facilmente adempiute dagli operai e braccianti in partenza da piccole località, altrettanto non può dirsi per quelle che muovono dalla Capitale.

Le difficoltà che presentava la loro identificazione erano tali che molte volte il municipio di Roma non poteva provvederli dei richiesti certificati.

La speculazione approfittò della cosa, e sorsero parecchie agenzie le quali accoglievano questi poveri lavoratori, e procurando loro il certificato comunale, li obbligavano a pagare provvigioni, spesso in misura tale che ne andava per essi, pressochè per intero, perduto il beneficio sulla tariffa ferroviaria. Ma vi ha di più. Il municipio, assediato da questi agenti, finì col rilasciare loro un numero indeterminato di questi certificati firmati in bianco, perchè li riempissero col nome dei lavoratori, secondo loro conoscenza e coscienza.

È evidente l'abuso a cui si giunse. Si

riempivano questi certificati col nome non solo di campagnuoli, ma anche di altre persone, che non avevano qualità nè di operai nè di braccianti, onde, ripetuti reclami per parte delle Società ferroviarie le quali si vedevano seriamente danneggiate.

D'accordo col municipio e col Ministero dell'interno furono studiati vari mezzi per far cessare l'abuso, e fu da ultimo concluso essere miglior partito che l'Amministrazione ferroviaria rinunciasse al certificato municipale e provvedesse essa stessa ad identificare i lavoratori. Di qui nacque l'agenzia alla quale accenna l'onorevole interrogante.

Non nego che da questa istituzione possano essere sorti degli inconvenienti. Il Ministero si è preoccupato anche di questi; ma non ha saputo finora trovare un mezzo per poter ovviare ad inconvenienti maggiori, in danno dei lavoratori stessi.

Se l'onorevole Stelluti-Scala, tanto per ciò che ho detto in genere, relativamente ai favori da concedersi a questi campagnuoli, quanto per il caso speciale dei lavoratori in partenza da Roma, potrà indicare al Governo un mezzo che valga a raggiungere l'intento, ed insieme non porti danno alle Società ferroviarie, il Ministero dei lavori pubblici sarà molto lieto di poterlo adottare.

Credo con ciò di aver risposto esaurientemente all'onorevole Stelluti-Scala.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. La cortese risposta del carissimo amico mio onorevole Chiapusso, è soddisfacente. Tuttavia mi trovo imbarazzato nel dichiarare di prenderne atto, perchè in qualche modo s'invita me a suggerire il rimedio all'inconveniente che si verifica. Il rimedio è semplice, onorevole Chiapusso: bisogna venire ad un sistema meno complicato. La condizione posta di riunirsi in cinque, perchè sia dato di ottenere la riduzione ferroviaria, se è possibile o meno difficile ai lavoratori che muovono dal loro paese per recarsi nell'Agro romano, diventa oltre ogni dire fastidiosa od impossibile quando si tratta del ritorno. Questi poveri lavoratori difficilmente hanno tempo e modo di trovarsi nel numero e nel luogo di partenza o per il luogo di destinazione, allorchè si tratta del ritorno. Io non vedo la ragione per la quale ad essi sia negato il modo di godere della riduzione individualmente. Quando voi vi assicu-

rate che è quegli il lavoratore che già partì dal suo domicilio, allo scopo di lavoro o in cerca di lavoro, ogni cagione del ritorno non è che la conseguenza della prima concessione: e il passaporto rilasciato dal sindaco, o la dichiarazione da potersi lasciare dall'autorità di pubblica sicurezza, se si crede di diffidare anche del sindaco, a parer mio, basta a garantire l'Amministrazione ferroviaria da ogni eventuale abuso. E del resto quali abusi si potrebbero commettere? Forse che il lavoratore, di ritorno, abbia ceduto ad altri le carte che lo identificano? Ma questa sarà un'eccezione; e il pericolo di queste eccezioni non si verifica forse per tutte le persone che godono siffatta facilitazione anche a scopo di viaggi di piacere? Considerate, vi vaddio, almeno come un divertimento, il viaggio di colui che va a lavorare nell'Agro romano, dove tante volte il bracciante non trova che la febbre o la morte! Io non capisco tutta questa esagerazione di condizioni, di inciampi, di sospetti, verso la gente che chiede una riduzione soltanto sul prezzo di viaggio a causa di lavoro! È proprio qualche cosa che stringe il cuore; specie se si pensa che simili riduzioni ormai si concedono anche a chi non le vuole. Io mi auguro che il Governo adotti sollecitamente un sistema che, assicurando la identità delle persone, renda possibile ai lavoratori il raggiungimento del modesto beneficio, che loro si facilita dai luoghi di partenza. Non occorre di fare per essi se non quello che si fa per tanti altri che non sono lavoratori, che hanno assai minor titolo a siffatto genere di agevolazioni.

In quanto alla istituzione dell'agenzia ufficiale per il rilascio delle riduzioni, io ammetto che essa costituisca un miglioramento di fronte alla concorrenza di agenzie libere che costituivano spesso un pericolo organizzato a danno di questi poveri lavoratori. Ma io non posso giustificare il fatto di averla istituita contro il disposto dell'articolo 69 della legge di pubblica sicurezza, col consenso del Governo, che non ha il potere di simili concessioni, la facoltà di simili privilegi.

Si è stabilita una tassa di trenta centesimi per ogni lavoratore a beneficio o in compenso dell'agenzia ufficiale. E con qual diritto si è fatto ciò? È anche dal punto di vista legale che la cosa va guardata, perchè, signori miei,

è molto grave questo precedente! Avete dato ad un agente, che opera per conto o nell'interesse delle Società, il privilegio, nientemeno, di giudicare sulla identità delle persone, senza possibilità di richiami o di ricorsi. Di più, o signori, gli avete dato anche il potere di rendere efficaci, o meno, i documenti, le attestazioni ufficiali dei sindaci. Io ho dovuto fermare la mia attenzione su questo fatto, con lo stesso affetto da cui fui ispirato quando, tra i primissimi, qua dentro, mossi, alcuni anni fa, questa questione delle agevolazioni ferroviarie ai poveri lavoratori delle nostre campagne.

Fin dai primi giorni potei esser fornito di sei documenti (li ho qui a disposizione della Camera e del Governo) di poveri contadini che avevano il certificato del sindaco del luogo dove avevano lavorato, ai quali è stato negato il beneficio della riduzione, perchè l'agente non ha voluto riconoscere questi attestati. Ma in che mondo viviamo? Un privato, un ignoto, che non ha nessuna veste né grado di ufficiale pubblico, discute sulla validità legale di un documento? Una delle due: O coloro che presentavano questi documenti erano persone diverse, ed allora si commetteva un reato da denunziarsi al procuratore del Re; o erano le vere, e vi ha allora un reato nell'agente che ha, con danno altrui, disconosciuto la validità di un certificato del sindaco.

Tutto ciò per me deriva dal vizio radicale di costringere questa povera gente a fornirsi di documenti non necessari, poichè conservando, ad esempio, la matrice del foglio di riduzione, nessuna ragione vi sarebbe di negare al contadino il mezzo di ritornare al suo paese, godendo degli stessi benefici, senza che importi se abbia lavorato in questo o quel posto, se abbia anche trovato o meno il lavoro.

Siffatta gente non viaggia per piacere.

Debbo dunque richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici anche sopra il servizio di questa agenzia, la quale, se ha rimediato in parte a molti inconvenienti che prima si verificavano, con le agenzie libere, non vien però di conseguenza che si arroghi poteri che non ha verso i poveri cittadini.

Riconosca, onorevole Chiapusso, la necessità di disciplinare meglio questo servizio in prò dei lavoranti; e poichè, come ha

detto, ha la intenzione di occuparsi di provvedimenti intesi a favorire quanto più si può, il lavoro nazionale, voglia anche badare ad un'altra condizione penosa alla quale si sottopongono siffatti lavoratori per gli orari dei treni nei quali debbono viaggiare.

Cito un esempio che conosco bene. I lavoratori delle Marche, per godere della riduzione, debbono partire con un treno che muove da Roma circa le sei pomeridiane. Or bene, questa povera gente è tenuta ferma, la notte, alla stazione di Foligno per 6 ore! I contadini che sono diretti nella linea di Urbino, perdono 18 ore in sole fermate, nelle due stazioni di Foligno e di Fabriano.

Vi pare questa una cosa umana? Evidentemente a questa povera gente si toglie il profitto di una giornata di lavoro in solo ozio, ossia si riduce di un terzo il beneficio medesimo della riduzione ferroviaria.

Richiamo dunque l'attenzione del ministro sopra tutte queste questioni. Egli, d'accordo col collega di agricoltura, cerchi di prendere tutte le cautele possibili onde questo servizio si faccia regolarmente, speditamente, senza tutte le condizioni, gli impacci, che oggi contrastano il conseguimento di una riduzione ferroviaria, che ormai si concede a tutti e si facilita, mentre crescono d'altra parte, per cura delle Società ferroviarie e del Governo stesso, tutte le concessioni, le raffinatezze, le comodità nei viaggi delle classi dirigenti, con tutte le altre perfezioni tecniche immaginabili e possibili.

Mettiamoci una mano sul cuore, e pensiamo anche a questi infelici, Io credo che Ella provvedendo, come ha promesso, farà veramente opera utile e buona, renderà un vero servizio alla causa dell'umanità e della civiltà. (*Bravo! — Approvazioni*).

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Chiapusso, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Io non mi posso nascondere gl'inconvenienti accennati dall'onorevole Stelluti-Scala. Una parte di questi inconvenienti erano noti; ma si persuade pure che la semplicità dei congegni a cui egli allude, è una delle cose più difficili a raggiungersi; essa non solo è difficile qui, ma in tutti i rami dell'Amministrazione.

Per poco che uno conosca i congegni dell'Amministrazione nostra, riconoscerà la ne-

cessità di semplificarli, ma a sapervi provvedere è molto difficile.

L'onorevole Stelluti-Scala ha trovato una cosa enorme il prezzo di 30 centesimi, richiesto dall'Agenzia per il certificato di viaggio. Ora questi 30 centesimi rappresentano, almeno per 20 centesimi, la quota che il campaguolo avrebbe dovuto pagare al municipio per ottenere l'attestato d'identificazione.

Come vede non è gran cosa, ma, ad ogni modo, comprendo che per il lavoratore è molto; mi è grato quindi assicurarlo che si vedrà se non sia possibile di apportarvi una riduzione.

Stelluti-Scala. Permette una parola?

Presidente. Ella non può parlare che per una dichiarazione o per fatto personale.

Stelluti-Scala. Per una dichiarazione.

Presidente. Per una dichiarazione ha facoltà di parlare.

Stelluti-Scala. La dichiarazione è questa. Quando ho parlato dei 30 centesimi imposti dall'Agenzia non ho parlato dell'entità della somma, ma dell'arbitrio di coloro che si sono arrogati il diritto di stabilire o di consentire una tassa che le nostre leggi finora non consentono.

Presidente. Sta bene!

Stelluti-Scala. Permetta, onorevole presidente. Per l'altra parte leggo il capitolo di appalto dell'Agenzia; all'articolo 3° è detto così:

« Impegno nell'assuntore di identificare i braccianti e gli operai assicurandosi che gli individui che si presentano all'Agenzia per il godimento della concessione XI abbiano i requisiti voluti dalla concessione medesima, e cioè siano veri e propri operai o braccianti, diretti ad una data località per ragioni di lavoro o che ritornino dal lavoro per restituirsi alle loro terre. »

La gravità di questo documento consiste nel lasciare a questi assuntori il diritto di discutere del documento ufficiale, posseduto o presentato da questi lavoratori. Ciò è più grave, anche dal punto di vista giuridico, perchè una delle due: o costoro sono muniti di un certificato falso e commettono un reato; o il certificato del sindaco è autentico e non può esserne lasciata l'efficacia all'arbitrio di chi non ha alcuna veste di pubblico ufficiale. Finchè il certificato non è iscritto in falso, deve far fede.

Presidente. Così la dichiarazione è esaurita.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole De Felice-Giuffrida al ministro di grazia e giustizia « per sapere se, in seguito al conflitto scoppiato a Genova fra il potere giudiziario ed il potere esecutivo, non creda opportuno di richiamare i procuratori del Re all'ufficio di rappresentanti della società offesa. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

Bonardi, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Mi preme innanzi tutto di assicurare l'onorevole interrogante e la Camera che il conflitto, al quale si accenna, tra il procuratore generale e la magistratura di Genova, non è uscito dal campo dottrinale, e che fra di loro hanno sempre continuato e continuano i migliori e più cordiali rapporti.

Il conflitto è sorto dalla interpretazione di una disposizione del Codice di procedura penale riflettente la liberazione di un condannato in pendenza del giudizio. Il tribunale di Genova ordinò nella sua sentenza che, nonostante la condanna inflittagli, fosse rimesso in libertà, ed il Pubblico Ministero invece, appellando la sentenza credette di essere in diritto di mantenerlo in carcere. Da ciò la questione.

Si trattava di certo Asfodese Giuseppe, fuochista navale, imputato di oltraggi e di lesioni gravi contro agenti della pubblica forza. Il tribunale, con sentenza del 22 gennaio scorso lo dichiarò colpevole di ambedue i reati, e lo condannò alla detenzione per un anno e 15 giorni; ma ritenendo che per l'oltraggio avesse subita sufficiente pena e che per la lesioni fosse ammessa la libertà provvisoria, ne ordinava la scarcerazione. Il Pubblico Ministero ricorreva in appello contro questa sentenza, e ritenendo che il tribunale avesse, per quanto riguarda la scarcerazione, violato la legge, trattene in carcere il condannato.

Noti la Camera che non era la prima volta che si manifestava questo dissidio fra le due autorità e che il procuratore generale presso la Corte di appello di Genova aveva già in precedenza creduto opportuno di diramare una circolare ai Procuratori del Re del distretto, con la quale li invitava ad una più retta applicazione della disposizione dell'articolo 413 del Codice di procedura penale,

secondo il quale non si deve mettere in libertà che l'imputato assolto o riguardo al quale si è dichiarato non essere luogo a procedimento.

Portata in appello la causa all'udienza del 22 febbraio scorso, la prima eccezione sollevata dalla difesa fu appunto quella di domandare in via incidentale, la liberazione dell'imputato.

La Corte d'appello, su questa istanza, pronunciava ordinanza, con la quale concedeva la liberazione dell'imputato; ma anche questa volta il Pubblico Ministero si rifiutò di dare esecuzione a questa ordinanza ed interpose ricorso in Cassazione.

Certo la cosa è grave ed il Ministero non può disconoscere l'importanza del conflitto: avvertò però che se la Procura generale di Genova ha creduto di provocare il giudizio della Cassazione in questo caso, fu perchè, trattavasi di persona condannata ad un anno e quindici giorni di detenzione e che non aveva scontati che due o tre mesi della pena.

Del resto, come ho detto testè, un conflitto vero e proprio fra le due autorità non esiste; tanto vero, che la Procura generale per rimuovere il sospetto di poca deferenza verso la Corte ed in considerazione che l'esecuzione volontaria della sentenza non impediva la domanda di cassazione, ordinò, in pendenza del giudizio di cassazione, la liberazione del condannato.

Allo stato attuale delle cose adunque, il Giuseppe Asfodese è in libertà e la questione giuridica verrà decisa dalla Corte Suprema di cassazione, ragione per la quale il Ministero non intende di pronunziarsi nè a favore dell'ordinanza della Corte di appello di Genova, nè a favore dell'assunto del procuratore generale del Re. Se occorreranno altre spiegazioni sono pronto a darle.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice-Giuffrida, interrogante.

De Felice-Giuffrida. L'onorevole sotto-segretario di Stato per la giustizia si è affrettato a dichiarare che il conflitto fra l'autorità giudicante e l'autorità inquirente di Genova, non è uscito dai limiti del campo dottrinale.

Certo che il conflitto, dato l'ambiente, non poteva assumere altre proporzioni; e per quanto l'onorevole sotto-segretario di Stato si sia ingegnato, servendosi della sua abilità oratoria, a nascondere l'esistenza del conflitto

restringendolo nel campo dottrinale, è certo che ha dovuto finire col darmi ragione.

Ma qualche cosa di più di quel che mai mi sarei aspettato, ha dichiarato l'onorevole sotto-segretario, ha dichiarato cioè che la questione è parsa grave allo stesso ministro. Mi basta ciò: la Camera sa che cosa significhi, per un rappresentante del ministro, discutere gli atti di un'Autorità e venire a dire che la cosa gli è sembrata grave!

Un fatto però rende ancora più grave il conflitto scoppiato a Genova, ed è che, in seguito all'interrogazione che ho avuto l'onore di presentare, il povero Asfodele, che era stato tenuto in carcere malgrado la sentenza del tribunale, e malgrado un'altra sentenza della Corte d'appello, è stato, probabilmente per gli uffici del ministro, rimesso in libertà.

Che vuol dir questo? Non è questa la più grande censura, che si possa infliggere a colui, che non ha voluto cedere ai deliberati del tribunale e della Corte d'appello?

Una voce all'estrema sinistra. L'ha fatto altre volte!

De Felice-Giuffrida. L'ha fatto altre volte, ed ha fatto male!

Ma assurgendo dal fatto particolare alla questione generale, mi permetto di osservare che è edificante lo spettacolo dato da alcuni funzionari del potere esecutivo, di sostenere fino in Cassazione le loro aberrazioni giuridiche, le quali, in questo caso, trattandosi di reato di oltraggio, pare che significhino qualche cosa, che si approssima alle famose *tendenze* di cui abbiamo parlato a proposito delle leggi restrittive. Anzi pare che si tratti della *tendenza* del magistrato di perseguire al di là del tribunale, al di là della Corte, al di là dei limiti concessi dalla stessa legge, comunque interpretata, coloro che sono accusati di reati, che anche lontanamente possono sembrare di carattere politico.

E il magistrato che ha fatto ciò, non sarebbe insospettato, nè insospettabile, in quanto che noi lo abbiamo già conosciuto a Messina, dove egli, per cause che non differiscono molto da queste, ma per ragioni puramente politiche, mantenne in carcere parecchi socialisti con la convinzione che egli facesse male...

Fulci Lodovico. Agevolò gli appaltatori.

De Felice-Giuffrida. Agevolò gli appaltatori, dice l'onorevole Fulci. Ma dunque, se un so-

spetto cade sopra un magistrato d'aver protetto da un lato i disonesti appaltatori del dazio di Messina e dall'altro di perseguire coloro che manifestano un ideale politico nobilissimo, oh! allora, onorevole sotto-segretario di Stato, qual concetto si devono formare gli italiani dell'amministrazione della giustizia?

I procuratori del Re, hanno intanto preso un indirizzo che non è conforme a quello consentito dalla legge, e che io mi permetto di denunciare alla Camera ed al Paese, ed è questo: essi non credono più di essere i rappresentanti della legge, i rappresentanti della società offesa: essi credono che il loro ufficio sia quello di perseguire, di colpire anche esageratamente. E mentre una volta in questa Italia, già sacra al diritto, era un giorno di gioia quando si poteva mettere in libertà un innocente, adesso è un giorno di lutto per questi voluti rappresentanti della legge, Torquemada in ritarlo, quello in cui un innocente è rimesso in libertà...

Presidente. Onorevole De Felice, sono passati 5 minuti.

De Felice-Giuffrida. È una questione molto grave. Del resto ho finito.

Io quindi una preghiera rivolgo all'onorevole sotto-segretario di Stato, tanto più che i fatti come sono stati da lui esposti e i provvedimenti che sono stati adottati mi persuadono che anch'egli è convinto della gravità della questione. E la preghiera è questa: colga occasione da questo fatto per richiamare i Pubblici Ministeri alla osservanza della legge ed all'ufficio del loro ministero, non esageratamente interpretato, tanto più che il fatto di Genova non è unico nè straordinario.

In tutte le Procure del Re in tutte le Procure generali il vizio è quasi eguale. Ebbene il giorno in cui le Procure del Re si uniformeranno al parere dell'autorità giudicante, consentendole anche quella maggiore libertà di giudizio che sicuramente può venire dall'evitato pericolo di un rapporto contrario, quel giorno la giustizia in Italia avrà fatto un buon passo. Tanto più che la condotta dei procuratori del Re non ispira timore soltanto a coloro che aspettano giustizia, ma a coloro che la giustizia amministrano.

Perchè i procuratori generali sono diventati Torquemada, sì, lo ripeto, veri Torque-

mada in ritardo. (*Rumori a destra — Bene! all'estrema sinistra*).

Presidente. Ma, onorevole De Felice, non posso permetterle oltre di parlare.

Bonardi, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la giustizia.

Bonardi, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Io ho riconosciuto la gravità del fatto, ma non m'immaginavo che l'onorevole De Felice-Giuffrida ne prendesse argomento per parlare con tanta passione. e per ricordare che il procuratore generale di Genova è stato un giorno a Messina...

Fulci Ludovico. Disgraziatamente!

Bonardi, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. ... Questo non deve entrare (*Interruzione del deputato Fulci Ludovico*): qui si parla della questione di Genova e la Camera non è informata delle questioni precedenti che voi per ragioni locali volete suscitare.

Se l'interrogante vuole sollevare alla Camera altre questioni lo faccia separatamente, e risponderò; qui non si tratta della condotta del procuratore generale Verber a Messina, ma della sua condotta e di quella dell'ufficio da lui diretto a Genova. (*Interruzioni a sinistra*).

Mi pare di aver già detto molto nel riconoscere che la questione per sè era grave, ma tutto ciò che di appassionato si è aggiunto non ha alcun fondamento. Quando si viene a dire che i Pubblici Ministeri sono Torquemada i quali intimidiscono la magistratura, si dicono delle vere esagerazioni: si denunzino queste intimidazioni e il Ministero provvederà.

Quanto al fatto di Genova, ripeto, siamo nel campo dottrinale. È materia discutibile: il Codice di procedura penale dice che è immediatamente eseguibile la liberazione dell'imputato, nonostante appello, quando si tratta di sentenza di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, ma quando si tratta di sentenze di condanna, sia pure in parte scontata, la cosa è discutibile. Ed è appunto perciò che la Procura generale di Genova aveva diramato ai procuratori del Re una circolare nella quale si diceva: « In casi speciali ho potuto rilevare che qualche tribunale del distretto dopo aver pronunciato sentenza di condanna ha creduto di potere emettere provvedimenti per la scarcerazione

dell'imputato sotto qualunque forma o di libertà provvisoria o di liberazione per pena espiata; e si è dato pure che il Pubblico Ministero pur ricorrendo in appello, ha dato esecuzione a simili provvedimenti del tribunale.

« Stimo opportuno richiamare l'attenzione della Signoria Vostra alla considerazione dei buoni principii quali emergono dal testo della legge... »

E qui espone le ragioni giuridiche per le quali essa ritiene che il tribunale non possa in simili casi concedere la libertà al condannato.

Come ho avuto l'onore di dire alla Camera, si tratta soltanto di una questione di interpretazione del Codice di procedura penale e la ragione per cui io ho detto che la questione era grave, è unicamente perchè toccava la libertà di un cittadino; per quanto si tratti di un cittadino già condannato con sentenza soggetta ad appello, ad un anno e quindici giorni per questo reato di oltraggio e lesioni personali e a sei mesi per diffamazione.

La questione, ripeto ancora, è grave, ma non tale da autorizzare l'onorevole De Felice Giuffrida a venire qui a fare censure di carattere generale riguardo alla condotta del Pubblico Ministero nel nostro paese e riguardo ai suoi rapporti colla magistratura giudicante.

Per queste ragioni io mi limito a ripetere quello che ho già detto: l'imputato è ora in libertà e la Corte suprema deciderà e dirà nel campo dottrinale chi abbia ragione, se il Pubblico Ministero o la Corte d'appello di Genova. (*Interruzioni del deputato De Felice*)

Presidente. Ora viene l'interrogazione dell'onorevole Socci all'onorevole ministro delle finanze; « sulla condotta del ricevitore del demanio di Castrogiovanni nella lotta elettorale che attualmente si combatte in quel collegio. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze ha facoltà di parlare.

Vendramini, sotto-segretario di Stato per le finanze. Il tenore dell'interrogazione dell'onorevole Socci rende anzitutto opportuno che io dichiaro come esistano norme e disposizioni perchè i funzionari dell'Amministrazione finanziaria tengano in occasione di elezioni una condotta prudente e corretta.

Venendo al caso speciale, non occorrono

molte parole per assicurare l'onorevole Socci che le cose passarono in una forma che può renderlo sodisfatto. Il signore Bisighella, ricevitore del Demanio a Castrogiovanni, da parecchi giorni era stato destinato alla provincia di Catania, ma, per il ritardo proveniente dalla consegna dell'ufficio, egli è rimasto a Castrogiovanni. Durante la sua permanenza in quel luogo ebbe l'invito di fare e fece adesione alla candidatura del commendatore Manganara; invitato a dare una giustificazione sul suo contegno, il signor Bisighella ha dichiarato che aveva bensì posto la firma in segno di adesione per quella candidatura, ma non aveva in alcun modo autorizzato che fosse resa pubblica come non aveva posto la sua firma sotto nessun manifesto elettorale.

Queste sono le giustificazioni che egli credè suo dovere di dare. Certo è che, compiuta la consegna dell'ufficio, il signor Bisighella è stato immediatamente invitato di recarsi alla nuova residenza ed appunto con telegramma di ieri l'Amministrazione centrale venne informata che: « Compiuta la consegna dell'ufficio del Demanio di Castrogiovanni, il ricevitore Bisighella è partito per la sua nuova destinazione. »

Così parmi che l'incidente sia esaurito e non dubito che l'onorevole Socci vorrà riconoscerlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Socci.

Socci. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato delle spiegazioni che mi ha dato.

Mi sono indotto a presentare l'interrogazione soltanto perchè, essendo il signor Bisighella impiegato dello Stato, mi sembrava gravissimo che egli avesse dato la sua adesione ad un manifesto dove si combatteva la candidatura di un uomo, per il solo fatto che era stato sostenitore di una legge dello Stato, la legge sugli infortuni sul lavoro. Se non fosse stato per questa ragione, non avrei presentato nemmeno la mia interrogazione.

Svolgimento di una proposta di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge dei deputati Villa, Rizzetti ed altri, per un'aggiunta all'articolo 57 della legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica.

Si dia lettura della proposta di legge.

Costa Alessandro, segretario, legge. (Vedi tornata 29 novembre 1898).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzetti per svolgere questa proposta di legge.

Rizzetti. In assenza dell'egregio collega Villa, quale primo firmatario, tocca a me di svolgere la proposta di legge che, in unione a circa altri quaranta deputati, abbiamo avuto l'onore di presentare alla Camera.

Questa proposta di legge tende a rimediare ai gravissimi inconvenienti ed alle relative conseguenze prodotte dall'articolo 57 della legge sulla sanità pubblica, il quale articolo prescrive che: « dal momento della destinazione di un terreno a cimitero, sia vietato di costruire intorno allo stesso, abitazioni, entro il raggio di 200 metri. Il contravventore è punito con le pene, ecc. »

Ora, l'applicazione di questo articolo ha dato luogo a numerosi e gravissimi inconvenienti soprattutto nei piccoli Comuni, ed in specie poi in quelli di montagna.

Gli inconvenienti cui ha dato luogo l'applicazione di questo articolo di legge, si riferiscono tanto ai privati come ai Comuni. Per ciò che riguarda i privati, avviene, che, qualunque proprietario che posseda un appezzamento di terreno od un fabbricato qualsiasi nel perimetro di duecento metri attorno ad un cimitero, non può più ora, per effetto di questo articolo, nè erigere fabbricati qualsiasi sui terreni medesimi, nè tampoco ampliare o portare una qualunque variazione ai fabbricati già esistenti nel perimetro accennato; onde l'applicazione di questo articolo venne e verrebbe sempre all'avvenire, a costituire positivamente un vero e continuo turbamento di possesso per tutti quei proprietari che si trovano in quelle condizioni.

Circa ai Comuni poi, è stato assodato come le disposizioni draconiane date da taluni prefetti e dai Consigli di sanità, ad istigazione specialmente dei medici provinciali, agli effetti di quest'articolo 57, hanno fatto sì che molti poveri Comuni furono obbligati a trasportare i loro cimiteri dalle sedi primitive a luoghi più lontani sottostando così a spese gravissime e turbando profondamente i loro bilanci già tanto onerati in generale a causa di tante altre spese obbligatorie che le nostre leggi hanno addossato ai Comuni stessi.

Dato questo stato di fatto, è veramente urgente una modificazione a questo articolo

per ovviare agli inconvenienti lamentati e per venire a porre così un rimedio ed argine a tanti aggravii ed a tante angherie alle quali esso dà luogo.

Si dice: l'igiene, la sanità pubblica impongono, come hanno imposto, la disposizione dell'articolo 57 e bisogna quindi prima ponderare e discuter molto per vedere se sia realmente il caso di portarvi modificazioni.

A questa obiezione è facile la risposta. L'esempio pratico che si ha, oltrechè nel nostro paese, anche nelle altre nazioni, ed a partire dalle più grandi metropoli, e discendendo giù fino ai più piccoli centri ed ai Comuni minimi di pianura e di montagna dove si hanno cimiteri nel centro dell'abitato, ovvero a distanza anche di soli 15 o 20 metri dall'abitato stesso, ha all'evidenza dimostrato che la sanità pubblica e la igiene ivi non furono mai per nulla turbate, e la mortalità si mantiene in essi uguale come si mantiene uguale la longevità, e non è avvenuto mai che gravi danni si sieno verificati per ciò.

Eppertanto basta questa sola dimostrazione per provare come il portato dell'articolo 57 si riscontri assolutamente eccessivo, e s'imponga per ciò la necessità di temperarne il rigore.

Noi siamo i primi ad ammettere che sia necessario apportare le massime cure all'igiene ed alla sanità pubblica, rispetto alla polizia mortuaria, ma noi riteniamo che quando buoni regolamenti, soprattutto in rapporto all'inumazione, sieno emanati dai Municipi e sieno fatti osservare, i danni e le conseguenze della vicinanza dei cimiteri all'abitato possono essere affatto evitati.

Non vogliamo rilevare qui come gli esperimenti, le indagini ed i trovati della scienza abbiano persuasi di ciò anche valentissimi igienisti i quali vorrebbero perfino che questo articolo 57 fosse abrogato senz'altro, come non avente più ragion d'essere; essendo provato, come dicono loro, che la vicinanza dei cimiteri all'abitato non può produrre inconvenienti di sorta. Noi non andiamo fino a quel punto. Noi crediamo che l'articolo 57 si debba mantenere com'è; ma soltanto che vi si debba fare un'aggiunta nel senso che, allorquando le circostanze speciali impongano che si debba derogare da quella disposizione, ciò possa essere fatto, a caso per caso, sopra ordine del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario ed infine con l'accordo tra le autorità

comunali e provinciali, e coi privati quando la questione li riguarda.

Riteniamo anzi che forse farà d'uopo d'aggiungere anche all'articolo stesso qualche disposizione intesa a regolare i rapporti, fra l'autorità prefettizia e gl'interessati, in casi di divergenze o di conflitto fra di loro; ed a ciò vorrete voi, o colleghi, provvedere colle vostre savie e provvide deliberazioni alle quali noi ci rimettiamo pienamente.

Questa è la portata dell'aggiunta all'articolo 57 che noi abbiamo l'onore di proporre alla Camera, e crediamo che, rilevati gl'inconvenienti gravissimi cui ha dato luogo l'applicazione di questo articolo di legge ed essendo dimostrata l'opportunità di una proposta atta ad ovviare ai medesimi; e così voi, onorevoli colleghi, vorrete farci l'onore di accoglierlo benevolmente ed onorarlo dei vostri suffragi. Noi siamo sicuri che, così facendo ed introducendo nella nostra legislazione questa modificazione, si sarà reso un grande servizio ad un'infinità di Comuni che da questa disposizione hanno avuti, o potranno avere all'avvenire oneri sensibilissimi, e gravi questioni finanziarie ed amministrative; come anche si verrà a fare opera di giustizia verso tanti proprietari, di case o di fabbricati vari, o di terreni in prossimità di cimiteri, i quali proprietari, per effetto della prescrizione di quest'articolo 57 furono, e sarebbero anche sempre in avvenire molto danneggiati e senza ragione, nelle loro proprietà.

Questa questione, o signori, a nostro avviso, ha una grande importanza economica e finanziaria rispetto ai Comuni ed ai privati, abbenchè essa si presenti sotto una parvenza affatto modesta e quasi insignificante, quindi è indispensabile che si provveda nell'interesse di tutti questi amministrati i quali infine hanno diritto di esser sorretti e tutelati costantemente dal Governo e dal Parlamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Pelloux, presidente del Consiglio. Non ho difficoltà di dichiarare all'onorevole Rizzetti ed agli altri firmatari di questa proposta di legge, quello che ho già detto particolarmente a qualcuno di essi.

Riconosco che l'articolo 57 della legge di sanità e d'igiene è troppo assoluto, per una infinità di ragioni che si riferiscono tanto alle città od ai paesi in pianura, quanto, e più specialmente, a quelli di montagna.

Non starò a citare esempi perchè basta il buon senso, mi si permetta la parola, per riconoscere che in certi luoghi di montagna l'igiene dell'abitato può rimanere egualmente tutelata sia alla distanza di cento metri, sia a quella di un chilometro dai cimiteri. È questione di topografia e le ragioni appaiono di per sè stesse troppo evidenti in favore della proposta di legge.

Aggiungo di più che vi sono grandi città le quali hanno il loro cimitero ad una distanza inferiore ai duecento metri dall'abitato; e non credo che per esse si potrebbe mai arrivare a raggiungere l'esecuzione della legge.

Cito ad esempio Verona, che ha il suo cimitero a pochi metri dalla cinta immediata all'abitato.

Quindi io non ho difficoltà di riconoscere per conto mio che questo articolo è assolutamente esagerato, e che conviene apportarvi alcune modificazioni.

Accetto perciò di gran cuore che sia presa in considerazione questa proposta di legge, la cui forma discuteremo a suo tempo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzetti.

Rizzetti. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio e ministro dell'interno per la accoglienza fatta alla proposta di legge che io ebbi l'onore di presentare alla Camera in unione degli altri miei colleghi. Naturalmente la Commissione parlamentare si porrà poi d'accordo col Governo per la forma da darsi al disegno di legge da approvarsi, onde esso riesca rispondente appieno agli intenti ed allo scopo che l'hanno determinato.

Presidente. Chi intende che sia presa in considerazione la proposta di legge degli onorevoli deputati Villa e Rizzetti ed altri, favorisca di alzarsi.

(È presa in considerazione).

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. In seguito alla deliberazione presa dalla Camera nella seduta antimeridiana d'oggi, si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, che furono approvati per alzata e seduta.

La Camera sa che, contrariamente al disposto dell'articolo 98 del regolamento interno della Camera, per consuetudine è permesso di procedere alla votazione a scrutinio segreto sopra un numero di disegni di legge superiore a tre.

Non essendovi osservazioni in contrario, procederemo alla votazione a scrutinio segreto sui seguenti otto disegni di legge:

Cessione definitiva di alcune aree marittime al Municipio di Palermo.

Autorizzazione a transigere la causa relativa ai biglietti consorziali che si riscontrarono duplicati.

Aggregazione del Comune di Bentivoglio alla pretura di S. Giorgio di Piano.

Disposizioni sul patrimonio delle religiose Cappuccine in Città di Castello.

Aggregazione del Comune di Escalaplano alla pretura di S. Nicolò Gerrei.

Spesa straordinaria per riparare i danni cagionati ad opere dello Stato, Provincie, Comuni e Consorzi, dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1898.

Autorizzazione di spesa per la pubblicazione dei documenti finanziari della Repubblica Veneta.

Concessione della naturalità italiana al principe Aslan d'Abro Pagratide.

Si faccia la chiama.

Costa Alessandro, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Aguglia — Aliberti — Arcoleo — Arnaldi.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Barzilai — Basetti — Beduschi — Bertarelli — Bertesi — Bertolini — Biancheri — Binelli — Biscaretti — Bissolati — Bonacci — Bonardi — Bonfigli — Bonin — Borsarelli — Boselli — Bovio — Brunetti — Bruniati.

Caffarelli — Calabria — Caldesi — Calissano — Calvanese — Cambray-Digny — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Carboni-Boy — Carcano — Carmine — Casalini — Casciani — Castiglioni — Cavagnari — Celli — Chiappuso — Chimirri — Chinaglia — Clemente — Clementini — Codacci-Pisanelli — Colarusso — Coletti — Colombo Giuseppe — Colonna Prospero — Contarini — Coppino — Cortese — Costa Alessandro — Costa Andrea — Costantini — Credaro — Curioni — Cuzzi.

Dal Verme — Danieli — D'Ayala Valva — De Amicis Mansueto — De Asarta — De Cesare — De Donno — De Felice-Giuffrida — Del Balzo Gerolamo — De Marinis — De Martino — De Michele — De Mita — De Nava — De Nobili — De Renzis — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — Di Ba-

gnasco — Di Broglio — D'Ippolito — Dili-
genti — Di Lorenzo — Di Rudini Antonio
— Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio —
Di Scalea — Donnaperna.

Facta — Falconi — Falletti — Fani —
Fazi — Ferraris Maggiorino — Ferri — Fi-
nardi — Finocchiaro-Aprile — Fortis —
Franchetti — Frascara Giacinto — Frola —
Fulci Ludovico — Fulci Nicolò — Fusi-
nato.

Galimberti — Gallini — Gallo — Gara-
vetti — Gattorno — Ghigi — Ghillini —
Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli
— Girardi — Giusso — Grassi-Pasini —
Grossi — Guerci.

Imperiale.

Lacava — Lampiasi — Laudisi — Laz-
zaro — Lochis — Lucchini Luigi — Lucer-
nari — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio.

Manna — Marazzi Fortunato — Marcora
— Marescalchi Alfonso — Marsengo-Bastia
— Mascia — Massimini — Maurigi — Mauro
— Maury — Medici — Menafoglio — Me-
rello — Mestica — Mezzacapo — Michelozzi
— Miniscalchi — Mocenni — Morandi Luigi
— Morpurgo — Murmura.

Nasi — Nocito — Nofri.

Oliva — Orlando — Orsini-Baroni.

Paganini — Pais-Serra — Pala — Pa-
lumbo — Panzacchi — Papadopoli — Pi-
cardi — Piccolo-Cupani — Pinchia — Pipi-
tone — Pizzorno — Podestà — Poli — Pom-
pilj.

Randaccio — Reale — Ricci Paolo —
Riccio Vincenzo — Rizzetti — Rizzo Valen-
tino — Rogna — Romano — Roselli — Rossi
Enrico — Rovasenda — Ruffo.

Sacconi — Salandra — Sanseverino — San-
tini — Saporito — Scaramella-Manetti —
Schiratti — Sella — Serralunga — Sili —
Socci — Sola — Sonnino — Soulier — Squitti
— Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Suardo
Alessio.

Talamo — Testasecca — Torlonia Guido
— Torraca — Tripepi.

Vagliasindi — Valeri — Valle Gregorio
— Valli Eugenio — Venezia — Vendra-
mini — Venturi — Vischi.

Weill-Weiss.

Zeppa.

Sono in congedo:

Alessio — Ambrosoli.

Bacci — Bastogi — Bertoldi — Brunetti
Gaetano.

Cagnola — Calderoni — Callaini — Cam-

pi — Castelbarco-Albani — Ceriana-Mayneri
— Chiaradia — Civelli — Collacchioni —
Compagna — Conti — Costa-Zeboglio.

De Caro — De Giorgio — Della Rocca
— Di Frasso-Dentice — Donadio — Do-
nati.

Fabri — Farina Nicola — Fasce — Fer-
rero di Cambiano — Fortunato — Fracassi
— Freschi.

Gavazzi — Gorio — Greppi — Guicciar-
dini.

Lagasi — Lucca — Lucifero.

Macola — Matteucci — Meardi.

Niccolini.

Ottavi.

Pasolini Zanelli — Pavoncelli — Pini —
Placido — Poggi — Pullè.

Radice — Raggio — Romanin-Jacur.

Senise — Serristori — Silvestri — Sor-
mani — Spada.

Torlonia — Torrigiani — Tozzi.

Veronese — Vienna.

Wollemborg.

Zappi.

Sono ammalati:

Bracci.

Colonna Luciano.

Florena.

Lugli.

Panattoni.

Ruggieri.

Sani — Scaglione.

Testa — Trincherà — Turrisi.

È in missione:

Martini.

Assenti per ufficio pubblico:

Pascolato.

Toaldi.

**Seguito della discussione in prima lettura del
disegno di legge sui delinquenti recidivi.**

Presidente. Lasciamo le urne aperte e pro-
cederemo nell'ordine del giorno, il quale reca
il seguito della discussione in prima lettura
del disegno di legge sui delinquenti recidivi.

La facoltà di parlare spetta all'onorevole
Barzilai.

Barzilai. Onorevoli colleghi! Senza falsa
modestia, dopo il discorso fatto ieri dall'ono-
revole mio amico Lucchini ed in vista di

quello che farà fra breve l'onorevole mio amico Ferri (anche mio maestro, perchè, per quanto non sembri, egli è molto più vecchio di me, tanto che quando io sedevo sui banchi dell'Università egli già dettava dalla cattedra le sue lezioni!) sarei tentato di rinunciare a parlare in questa discussione. Se non lo faccio si è perchè gli amici di questa parte della Camera ebbero la bontà d'incaricarmi di esprimere brevemente anche il loro pensiero sul disegno di legge.

Il ministro guardasigilli, nell'obbedire ieri alla formula regolamentare, con la quale si aprono le discussioni in prima lettura dei disegni di legge, ha fatto una dichiarazione così esplicita, e per la forma e per il tono stesso della voce, della quale veramente io non posso a meno di prendere atto. Egli ha dichiarato essere remotissima dalla mente del Governo ogni idea, che questa legge debba avere uno scopo politico, uno scopo, come è stato detto fuori di quest'Aula ed anche in parte in quest'Aula, di persecuzione politica, ed egli ha pure detto che teneva tanto a far convinta di ciò la Camera, che non avrebbe avuto difficoltà di accettare tutti quegli schiarimenti ed emendamenti, che valessero a rendere esplicito a questo riguardo il pensiero del Governo. Ed io, a costo di passare per ingenuo di fronte a coloro che sospettano sempre dei ministri e delle loro dichiarazioni, non posso a meno, ripeto, di tener conto della lealtà e della chiarezza di queste dichiarazioni del ministro guardasigilli; anche perchè se da questa parte della Camera, nei peccati capitali possiamo incorrere talora, quello dell'ira, gli altri, come quelli dell'invidia, dell'odio, e della gola, non ci riguardano perchè a noi, in fin dei conti, è perfettamente indifferente, date certe idee e certi principî, che su quel banco sieda l'onorevole Finotchiaro-Aprile, l'onorevole Bonacci od altri.

Ci troviamo quindi in una disposizione di spirito che ci permette di guardare con una certa serenità ed obiettività i disegni di legge, che i ministri ci presentano.

Certo, se sospetti sorsero intorno al fine ultimo di questa legge, se il mio amico De Nobili qualche frase ha detto al riguardo, non si può perfettamente affermare che, cavati proprio dal nulla, e suggeriti proprio dalla malevolenza personale siano stati quei sospetti; perchè, sia pure senza l'intenzione

del Governo, nella relazione ministeriale e negli articoli del disegno di legge sono frasi e disposizioni, che parevano proprio destinate ad accreditare interpretazioni equivoche.

Ma, lo ripeto, io sono ben lieto che la discussione del disegno di legge si possa portare sopra un terreno tecnico, obiettivo. Ne sono lieto perchè credo si tratti di una legge la quale riguarda interessi così vitali della nazione e della sicurezza pubblica (intesa nel senso largo e non politico della parola) che veramente è bene se ne possa discutere da ogni parte senza preoccupazione politica cercando il mezzo migliore per ottenere lo scopo.

Premesso questo, a schiarimento della ispirazione del mio discorso, non posso a meno di incominciare rilevando quanto l'onorevole Lucchini diceva ieri in quella poderosa orazione, nella quale tante cose giuste e degne ed accettabili da molti di questa parte della Camera egli ha detto, ma nella quale anche, non giova negarlo, egli ha posto alcuni principî, alcuni punti di partenza che rappresentano per lui la nobile coerenza di una lunga e degna vita scientifica, ma che non possono essere assolutamente accettati da noi.

Io ho la fortuna di non appartenere ad alcuna scuola scientifica; posso quindi delle scuole scientifiche come delle politiche accettare alcune tendenze senza bisogno e senza obbligo di accoglierne tutte le ultime più esagerate conseguenze. Ma io professo alcuni principî fondamentali sul diritto di punire, che non possono accordarsi interamente con quelli esposti ieri dall'onorevole deputato Lucchini.

Egli ha cominciato con una dichiarazione intorno alla molto vessata questione dei fattori del delitto, dichiarando che credeva essi fossero e dovessero ritenersi tutti o quasi tutti d'indole sociale e quasi mai d'indole antropologica.

Mi permetta di dirle, onorevole Lucchini, che Ella, forse preoccupato dei suoi principî teorici e scientifici, è andato con questa affermazione un po' troppo oltre. Ella ha discusso non dico i principî della scienza, ma qualche cosa che cade molto facilmente sotto gli occhi anche di noi che alla scienza ci possiamo proclamare profani.

È venuto in fondo a negare, indipendentemente dalle categorie fisse di delinquenti, con molto lusso di distinzioni scientifiche

fatte dagli egregi studiosi della nuova scuola penale, che vi sia in mezzo alla società onesta qualche cosa che rappresenti un tipo anormale, visibile alla percezione anche dei profani e che rappresenta, a parte ogni linguaggio scientifico, il tipo del malfattore.

Ora l'onorevole Lucchini per questa via è venuto ad affermare che in fondo questa del recidivo incorreggibile è una specie di creazione fantastica. Il recidivo, egli ha detto, non è quell'individuo così pericoloso alla società che si vuol dipingere; il recidivo non è un vulcano in azione; è una rovina. È una rovina, sì, onorevole Lucchini; però, per coloro che gli stanno d'intorno; una rovina la quale non avrà l'impeto del vulcano in azione, cioè del delinquente impulsivo, capace dell'omicidio; ma che rappresenta l'attentato permanente, per una specie o di necessità congenita o d'abitudine alla quale egli non può rinunciare, a tutto quel complesso che noi chiamiamo ordine giuridico, ordine sociale, diritto sociale.

Io credo, quindi, sia lecito partire da un principio meno assoluto di quello del deputato Lucchini; sia lecito e sia doveroso riconoscere come nella società moderna, come in tutte le società umane vi siano alcuni uomini i quali, sia pure per influenza dell'ambiente in cui sono vissuti, per influenza atavica, se l'onorevole Lucchini vuole o se altri vogliono, per abitudine contratta, insomma per un complesso di ragioni che noi non abbiamo troppo interesse di indagare in questo momento, rappresentano vere macchine esplosive le quali sono sempre pronte, non ostante qualsiasi precauzione della società che li circonda, a minacciare la società stessa, a minacciare i diritti dei consociati.

E quindi, onorevole Lucchini, quando Ella mi dice che bisogna combattere la recidiva e non il recidivo, mi ricorda un dilemma, molto vecchio, che poneva un illustre maestro della scuola penale, il Carmignani.

Egli diceva (e credeva di risolvere la questione con questo): o la recidiva dimostra che la prima pena non fu sufficiente, e tanto fa allora aumentare tutte le pene che sono stabilite pei vari reati, o invece la recidiva è determinata da cause indipendenti dalla pena, ed allora è inutile l'aumento della pena per la ricaduta.

Il Carmignani, quando enunciava questo dilemma, partiva appunto dal principio che

la società debba difendersi contro i reati astratti, anzi che contro i singoli delinquenti; mentre è precisamente dimostrato, contro questo dilemma, questo fatto: che, per taluni individui, la pena comune può bastare; per altri invece non basta. Questi altri sono precisamente coloro che noi chiamiamo recidivi; e contro questi è necessaria una difesa maggiore, più intensa; una difesa la quale rappresenti una sicurezza maggiore della società minacciata.

Io vorrei domandare a taluno degli illustri medici che sono in questa Camera, se si possa ancora parlare di cura delle malattie. Oggi si curano i malati, non le malattie. La vecchia scuola, la quale stabiliva dei dogmi per la cura della tisi, della febbre malarica e non teneva conto delle singolarità individuali, di fronte alle quali è necessaria un'applicazione specifica del rimedio stabilito in teoria generale, è una scuola tramontata da un pezzo. E, se fosse al banco dei ministri l'onorevole Baccelli, egli potrebbe ben dire come oggi la medicina sia di necessità sperimentale, individualizzatrice del rimedio, medicina la quale tien conto delle condizioni particolari del malato che si deve curare, e non di una massima generale intorno alle caratteristiche delle malattie, di fronte alle quali si deve portare un provvedimento.

Dunque, io dicevo, credo che noi, nella disamina di questo disegno di legge, dobbiamo partire da questo principio: che, cioè, vi sono dei casi, vi sono dei tipi, delle varietà umane di fronte alle quali i cosiddetti provvedimenti curativi non servono ed i provvedimenti eliminativi invece si rendono necessari.

L'onorevole Lucchini a questo riguardo però ha messo innanzi una teorica che, mi perdoni, io posso chiamare ingegnosa, ma che mi pare assolutamente fuori della realtà delle cose.

Disse l'onorevole Lucchini: ma che scopo raggiungerete voi quando cercate di eliminare un certo numero di recidivi? Voi potete essere sicuri che nello stesso ambiente domani altrettanti ne sorgeranno: voi dovete curare questo ambiente, (se non lo esattamente il pensiero suo) che è l'ambiente di produzione di questa pianta, anzichè incaricarvi di estirpare la pianta stessa.

Mi perdoni, onorevole Lucchini; ma, supponga che i recidivi già cresciuti in questo

ambiente siano cento, e che quelli che cresceranno domani siano altri cento, mi consentirà che sarà per lo meno una buona precauzione mettere da parte questi cento, in aspettativa di fare degli altri cento lo stesso governo.

Perchè diversamente la sua teorica porterebbe anche a questo: finchè vi sono nelle società condizioni particolari, le quali oltre al delitto favoriscano, per esempio, anche la pazzia, è perfettamente inutile (ed allora non so a quale professione dovrebbe dedicarsi l'onorevole Venturi) chiudere gli alienati in un manicomio, perchè domani ne verranno fuori degli altri.

Naturalmente la legge, che è la teoria delle cose possibili, si propone di provvedere, in quanto umanamente si può, ad un inconveniente sociale; essa si occupa di limitare nel seno della società onesta questa vegetazione di elementi antisociali, antiggiuridici; cerca quindi di eliminarne quella parte che può, salvo a trovarsi domani armata contro la nuova produzione che la società stessa potrà dare, salvo a tentare di prevenire con ogni mezzo ogni riproduzione.

Ma, dice l'onorevole Lucchini, ed in questo consento perfettamente con lui, ma avete fatto voi davvero, onorevoli ministri di questo Governo e dei Governi che vi hanno preceduti, tutto quanto era mestieri per migliorare questo ambiente sociale in mezzo al quale nascono i recidivi? Sono perfettamente con lui, che ben poco o quasi niente si è fatto a questo riguardo; in modo che è a dubitarsi se, senza aver fatto prima l'esperimento dei mezzi normali, si possa venire a questo esperimento solenne di mezzi anormali, eliminativi, ai quali oggi il Governo ricorre. Ed è facile convincersi della verità di questa affermazione.

L'onorevole Lucchini ha parlato ieri del nostro regime carcerario: certo la nostra riforma penale, salutata con tanto calore di entusiasmo da molti, e della quale il deputato Lucchini è stato non piccola parte, si è risolta per gran parte in una grandissima delusione; perchè, dopo aver scritto la ricetta, l'articolo di legge, non ci siamo dati pensiero del farmaco e della dosatura di questo farmaco, che credevamo di applicare alla malattia sociale.

Noi abbiamo fatto un Codice penale bellissimo dal punto di vista teorico, il quale

stabilisce una quantità di pene graduate in vari modi: eppoi? Eppoi non abbiamo creato uno solo degli organi i quali valgano alla applicazione delle disposizioni del Codice stesso.

L'onorevole ministro sa che noi abbiamo fatto una legge per ridere, come pur troppo se ne fanno tante, per stabilire che si dovesse procedere in Italia alla riforma penitenziaria; sa che fu preveduto si dovessero dedicare cento milioni alla riforma stessa, e sa anche quello che è avvenuto: si erano raccolti 15 milioni di economie per provvedere alla costruzione delle carceri, ma sotto il Ministero dell'onorevole Di Rudini (ed io non lo dico oggi, perchè l'ho ricordato fino dal 1891 in questa Camera) si è creduto ad un certo punto opportuno di incamerare quei milioni, e si è venuti a questo: che il famoso fondo carcerario è completamente sparito, e per la costruzione delle nuove carceri noi abbiamo dovuto fare quello che si è fatto per il carcere di Regina Coeli a Roma. L'onorevole Depretis col comm. Beltrami-Scalia portavano i mattoni sotto il braccio, e quasi clandestinamente, all'infuori del Parlamento, senza alcuna legge dello Stato, si è costruito quel carcere, che è uno dei più degni che siano sorti in Italia. Così la riforma carceraria si è risolta in una vera e propria mistificazione.

Non abbiamo fatto niente: soltanto nel 1897, un disegno di legge del Gabinetto Di Rudini riversava un certo fondo di un milione, non so come avanzato, alla costruzione delle carceri. Ma praticamente noi siamo sempre a questo: che non abbiamo celle, non case di detenzione, non case di correzione; cosicchè abbiamo anche il dolorosissimo inconveniente accennato dall'onorevole Lucchini: di vedere, cioè, i minorenni reclusi, anche per semplice ragione di correzione paterna, commisti ai delinquenti comuni nei reclusorii, ove si impianta la vera scuola dei delinquenti dell'indomani. Ci troviamo insomma in una condizione per la quale questa legge scritta è una ironia quotidiana di fronte alla pratica applicazione. Ed allora dico io pure con l'onorevole Lucchini: voi avete bene scarso diritto di venirci a parlare di riforme e di spese per reprimere la recidiva, quando non siete stati capaci di comprendere queste supreme necessità sociali, nè di far votare dal Parlamento, che pur tante per altri titoli ne

ha concesse, una somma qualsiasi per la riforma penitenziaria.

E non finiscono qui le deficienze dell'opera del Governo, giacchè si è accennato alle società di patronato.

Io so che nel 1891 c'era in bilancio una somma di lire 20 mila appunto per sovvenzionare le società di patronato. Ora essa è ridotta alla metà.

Si signori, le economie sono arrivate persino a far disconoscere questo principio che tutti gli Stati civili riconoscono inconcusso: che cioè si debba al delinquente escito dal carcere andare incontro in qualche modo con provvedimenti che ne facilitino la riabilitazione.

E si è parlato anche di una legge presentata dal Bonacci, simile a quella fatta approvare dal senatore Berenger in Francia, sulla libertà condizionale. Ma non trattandosi naturalmente di una di quelle leggi politiche per le quali tanto facilmente si telegrafa ai deputati amici perchè vengano a votarle, essa è finita all'archivio e non se ne è parlato più. E così per tutti quelli che si chiamano provvedimenti intesi ad impedire il crescere della recidiva, i Governi succedutisi in Italia si sono condotti con la più grande indifferenza, ed hanno creduto di poterne fare a meno, salvo a venire qui improvvisamente ed affrettatamente a presentarci con carattere di urgenza provvedimenti così gravi come quelli ora in discussione.

Ma se questo è vero, è anche vero un'altra cosa: e cioè che noi non possiamo appagarci di recriminare, nè di accusare il Governo d'imprudenza senza cercar di provvedere, per quanto è in noi, al rimedio di un male che indubbiamente è più grave di quello che dalle parole dell'onorevole Lucchini potrebbe sembrare.

Mi consenta la Camera di ricordare qualche cifra che vale a ridurre al loro giusto valore talune affermazioni ottimiste dell'onorevole deputato che mi ha preceduto.

Le nostre statistiche giudiziarie dimostrano che il fenomeno della criminalità, negli ultimi anni, ben lungi dall'essere in decremento, si trova in incremento continuo.

Dal 1890, per parlare delle ultime cifre, al 1895, noi abbiamo aumentato di circa 70 mila od 80 mila il numero complessivo dei reati denunciati, e constatiamo che i reati che portano il maggior contingente sono i

reati più gravi, cioè i furti, le rapine, i ricatti. E se nelle cifre dei reati di sangue si nota una leggera diminuzione, questa non può illudere alcuno, perchè è una diminuzione di carattere complessivo, mentre gli omicidii più gravi, precisamente quelli premeditati, quelli qualificati pel mezzo o per le persone verso le quali il reato è rivolto, sono assolutamente in aumento.

Perciò, mentre, per esempio, la Francia ha un'alta criminalità nel rapporto del 17 su 100,000 abitanti in Italia arriviamo quasi al 34.

Ora quando si fanno i raffronti fra la recidiva della Francia e la recidiva dell'Italia, si dimentica questa circostanza molto sostanziale: che cioè quando pure proporzionalmente le cifre della recidiva in Italia siano, come sono, in misura minore che in Francia, la cifra assoluta è così grave e così notevole, che del doppio, e qualche volta del triplo, supera la cifra assoluta della criminalità francese.

E non è nemmeno esatto quello che si dice che la recidiva in Italia sia oggi così lieve: perchè le statistiche ufficiali (per quanto nelle statistiche io abbia, e per molte ragioni, forse perchè ho avuto molte occasioni di occuparmene, una non completa fiducia) dicono che la recidiva, la quale era del 18 per cento 10 o 12 anni fa, oggi è arrivata al 27 per cento.

È questa una cifra che non può lasciarci indifferenti, come accennava l'onorevole Lucchini.

E quando noi vogliamo indagare la recidiva più intensa, quella cioè dei delinquenti i quali hanno per 5 o 6 volte, ed anche più, delinquito, noi troviamo che la conclusione recata dalle nostre statistiche è questa: che vi è un esercito di oltre 5000 individui, che per più di 6 volte attentano ogni anno all'ordine sociale, ed ai diritti sanciti dal Codice.

Dunque quando noi rileviamo che in Italia la recidiva è in progresso continuo; quando le affermazioni dell'onorevole Lucchini che col crescere della criminalità diminuisce la recidiva, per quanto teoricamente esatte, pure dimostrano il crescere in mezzo a noi d'un così grande numero di esseri abitualmente refrattari al consorzio sociale, io credo non si possa in massima rifiutare un provvedi-

mento per talune delle aggressioni di questa armata la quale ha i suoi capi, e i suoi quadri, e la sua organizzazione: organizzazione non sempre visibile, ma che anche disordinatamente e non premeditatamente esiste. Noi non possiamo rifiutarci di esaminare la questione con la ponderazione che lo studio sociologico e le indagini statistiche ci suggeriscono; non possiamo a meno di cercare se, nei provvedimenti proposti dal Governo, vi sia qualche cosa che non possa, da parte nostra, essere disapprovata.

Giova osservare un'altra cosa: che la bassa cifra della recidiva nel nostro paese trova probabilmente una spiegazione ed una interpretazione in un'altra cifra delle nostre statistiche giudiziarie: perchè noi abbiamo, sventuratamente, questo fenomeno, che è in Italia molto più acuto che in altri paesi: vale a dire che circa un 35 o 36 per cento dei reati che si commettono non danno modo alla polizia giudiziaria di fare, di fronte ad essi, rispondere, nelle statistiche, la persona di un imputato noto e perseguibile. Noi ci troviamo nella condizione che una grandissima quantità, circa 80 mila reati ogni anno, in Italia non si sono, nella persona del loro autore, potuti accertare. Quindi chi le dice, onorevole Lucchini, che molto probabilmente le cifre basse della recidiva non abbiano, come io diceva, la loro spiegazione in questo fatto: che noi molti di questi recidivi non riusciamo ad accertarli, perchè purtroppo i mezzi che abbiamo per l'accertamento dei delitti sono insufficienti e impotenti?

Oggimai è noto che, assai spesso, a meno che un delinquente non abbia la cortesia di presentarsi ad una stazione di carabinieri o ad un ufficio di questura (nel qual caso, qualche volta, nemmeno lo ricevono subito obbiettrandogli: a noi non risulta che Ella sia l'autore di quel reato) dei reati maggiori ed anche dei reati minori molto difficilmente, spesso si riesce a scoprire la traccia e ad individuare la responsabilità. Perciò, ripeto, anche questo fatto può accreditare il sospetto che la recidiva, nel nostro paese, rappresenti un fenomeno veramente degno della considerazione del Governo e del Parlamento. (*Interruzione del deputato Venturi*).

I delinquenti recidivi, dice benissimo l'onorevole Venturi, sono i delinquenti più abili: sono coloro i quali, più esercitati nella scuola del delitto, sanno più facilmente elu-

dere la ricerca dell'autorità di pubblica sicurezza.

Ed allora, se questa è la posizione vera del problema, se noi siamo di fronte tutti i giorni a questa lotta quasi ridicola fra la società che punisce l'individuo il quale si ride della sanzione che essa gli applica (perchè quando io mi trovo in un tribunale e vedo applicare la settimana o l'ottava condanna di furto, vedo anche il ladro che si ride del magistrato che gli applica la pena, mentre egli è perfettamente preparato alla nuova sanzione che non porta per lui nè una maggiore indegnità nè una maggiore incomodità, e gli dà modo soltanto a perfezionarsi nel male nelle nostre carceri, che furono ben descritte come la scuola delle maggiori depravazioni), quando io vedo questa impotenza dell'azione repressiva, questa lotta ineguale fra coloro che cercano di reprimere il delitto e coloro che hanno la serena coscienza di infischiarci, permettetemi la parola, delle sanzioni della società, allora io debbo venire, logicamente e necessariamente, alla conclusione che forse, presso ai mezzi così detti curativi, vi debbano essere mezzi d'indole più efficace, più solenne, più definitiva: che si debba cioè provvedere con la dovuta misura, con le dovute cautele ai mezzi eliminativi.

Ed allora io domando subito: il disegno di legge del Governo risponde esso alle necessità effettive di questo doloroso fenomeno sociale? Francamente, se io dovessi dare risposta affermativa, farei cosa che non risponderebbe al convincimento che la lettura del disegno di legge ha prodotto in me.

Di questo disegno noi possiamo accettare l'intitolazione non solo, ma anche il sistema, nel senso che si debba ricorrere a mezzi straordinari contro un male straordinario.

Ma certamente non si può a meno di rilevare come esso, per il modo con cui è stato fatto, palesi anche troppo una ingiustificabile fretta. Il disegno di legge comincia dallo sconvolgere il Codice penale vigente; poichè l'onorevole ministro guardasigilli sa che nel Codice penale non si considera recidiva se non la recidiva specifica, non si stabilisce un aggravamento di pena se non per coloro che ripetono reati della stessa indole, della stessa categoria di quelli che hanno una o più volte in precedenza commessi.

Il Codice penale francese, invece, sancisce

che la relegazione si possa applicare anche per la recidiva generica, per cui stabilisce un aggravamento di pena, come da noi è stabilito per la recidiva specifica.

Giunti alle sanzioni più gravi ed estreme, tutto si viene a capovolgere: la Francia manda alla relegazione solo gli autori dei reati più gravi; noi la prepariamo per un numero infinito di delinquenti.

Nella legge più grave, abbandoniamo il giusto concetto del Codice ed applichiamo la misura della relegazione a coloro che, a termini della legislazione vigente, non hanno subita mai la sanzione preliminare, non hanno subito mai l'aggravamento della pena per la recidiva perchè autori di reati che non rientrano nella categoria per la quale l'aggravamento è stabilito. Quindi io credo che la prima emenda che a questo disegno di legge si deve fare sia quella che concerne la categoria dei reati. Voi avete avuto il concetto generico della repressione della recidiva, ma poi avete completamente perduto di vista la recidiva veramente pericolosa ed i caratteri veri di questa armata del delitto contro la quale avete bisogno di armi nuove.

In Francia si è detto: noi prendiamo di mira i ladri, i ricettatori, i *souteneurs*, coloro i quali rappresentano davvero l'elemento più torbido, la feccia della società, l'elemento più refrattario, costantemente e quotidianamente, alle leggi sociali. Voi avete perduto di vista questo carattere speciale, questo carattere dell'intensità effettiva della criminalità, e vi siete perduti a proporre per la relegazione tanti reati, alcuni dei quali non hanno in sé alcun carattere di abitudinarietà e non rappresentano nel loro complesso quel pericolo sociale, contro il quale è legittima la sanzione della legge nuova.

E se io volessi farvi della casistica, io direi, onorevole ministro, che con la vostra legge, per esempio, portandola sia pure all'esagerazione (perchè l'applicazione esagerata di un principio ne dimostra i difetti), un cittadino il quale sia stato condannato per una lesione personale, compiuta con la scusante dell'eccesso della legittima difesa (ciò che può toccare a ciascuno di noi) e domani si rende colpevole, per esempio, di una diffamazione per mezzo della stampa, che sia punita col massimo, vi può rappresentare uno dei tipi dell'articolo 1° della vostra legge. Così un cittadino il quale abbia commesso

un'istigazione a delinquere, e domani mette in circolazione una carta da 5 lire falsa, non mi potrete dire che questo sia il tipo di recidivo pericoloso, contro il quale volete insorgere. Eppure questo individuo, per l'articolo 1° della legge, potrà essere mandato in perpetuità alla relegazione! E così due reati, uno d'abbandono d'infante, l'altro di lesioni colla scusante delle provocazione grave, saranno, con il principio della vostra legge, il tipo del recidivo che deve essere mandato per tutta la vita al nuovo domicilio coatto.

Che devo dire poi se veniamo all'articolo 2, e notiamo che un lieve reato contro l'ordine pubblico combinato con un reato passionale, vi dà il titolo ugualmente sufficiente per mettere un cittadino, per 10 anni almeno, alla relegazione?

E così nei reati che voi avete elencati al vostro articolo 2 vi è, oltre l'apologia dei reati, per esempio, lo sparo dei mortaretti, per incutere timore alla gente. Un individuo, il quale sia reo di due spari di mortaretti per incutere timore alla gente, ed abbia per sua disgrazia, un giorno, dovuto difendersi da un'aggressione sulla pubblica via, vi rappresenta un'altra volta uno dei tipi che, per questa legge, deve essere mandato per 10 anni alla relegazione.

E così troviamo elencati i ferimenti semplici, i raspolamenti, gli spigolamenti in un terreno altrui, dove il raccolto si sia già compiuto; i quali sono reati che, nella mente dei compilatori di questa legge, potrebbero servire a dare le linee della fisionomia del delinquente recidivo.

E non vi parlo delle contravvenzioni: perchè, chi avrà, per esempio, istituita una fabbrica d'armi senza permesso, chi avrà introdotto delle polveri piriche, chi avrà tenuto un banco di sette e mezzo, chi avrà fatto delle chiavi per uno che non è proprietario della casa, se sarà incorso per sei volte, oppure per due volte, in uno dei reati sopra elencati, può per la legge rappresentare quel tipo di delinquente pericoloso e di recidivo, pel quale sono sancite le straordinarie sanzioni.

Ora ripeto, mi pare, che mentre la idea fondamentale non potesse essere da noi condannata, quando vi siete posti a sancire le norme della sua applicazione, avete perduto di vista la vera fisionomia di quell'esercito di cui parlavo poco fa, che esiste realmente,

e che coincide pur troppo con l'esercito degli ammoniti e dei sorvegliati, di coloro che sfruttano le donne, di coloro che sono pronti ad usare delle armi in ogni circostanza, di tutti coloro che costituiscono la minaccia permanente per la pubblica e privata integrità e proprietà.

Avete scambiato questa legione che più dovevate colpire, con il fatto materiale della reiterazione del reato, col fatto materiale che trovò la sua punizione materiale nella reiterazione della pena, ma che non vi dà in alcun modo il diritto di venire alle più gravi conclusioni.

La suprema necessità della difesa, la suprema necessità della eliminazione di chi si è dimostrato assolutamente refrattario al consorzio umano, può solo far consentire l'applicazione della vostra legge. Quindi il Ministero deve anzitutto convincersi che questa parte del disegno di legge vuole essere completamente rifatta, che esso deve abbandonare ogni idea estensiva delle sue disposizioni, per dare ad esse un'efficacia intensiva, affinché colpiscano le vere forme di criminalità che meritano la considerazione della società offesa, abbandonando (non parlo dei reati politici, perchè per questi credo che il Ministero sia già convinto della necessità di eliminarli) tutto quello che non rappresenta la forma di criminalità minacciosa che possa giustificare sanzioni della gravità di quelle che propone.

Allora non resta che una sola domanda da fare: ma quando voi avrete bene o male raccolti questi refrattari dalla società onesta; quando avrete dato ai magistrati la facoltà, anzi l'obbligo, di applicare la legge (ed invero io non intendo la funzione del magistrato alla stregua di un prefetto o di un funzionario di pubblica sicurezza che debba semplicemente applicare, senza discuterla, una sanzione mentre il magistrato deve avere la facoltà, a seconda che la sua coscienza gli può consigliare in un determinato caso, dell'applicazione o non applicazione di una sanzione), quando, dico, avrete censiti tutti questi elementi e vi preparerete a difendervi da essi, che cosa farete con questo disegno di legge? Io mi sono meravigliato di non vedere sopra la copertina di esso, accanto ai nomi dei ministri dell'interno e di grazia e giustizia, quello del ministro del tesoro, dappoichè io mi ricordo che quando in Fran-

cia nel 1885 fu presentato, dopo una lunga, lunghissima preparazione legislativa (perchè vi era stato un progetto Waldek-Rousseau, un progetto Julien, infine una lunga serie di progetti), quella che divenne poi la legge del 24 marzo 1885, si domandavano contemporaneamente 15 milioni di credito alla Camera dei deputati. Qui non si parla di fondi; qui si sa anzi che, dovendosi spendere alcuni milioni divisibili in un numero dato di esercizi per la riforma carceraria, si sono mangiati i residui e non si è fatto nulla.

Ora io vi domando: come intendete voi applicare questa legge? Con questa legge intendete di fare una cosa seria, pratica, duratura, anzichè una cosa di pura forma? Voi sapete che in Francia si è non solamente preventivata in 15 milioni la spesa per l'impianto di queste colonie di relegati, ma si è anche preventivata la somma di 7, 8, 10 milioni all'anno per il mantenimento delle colonie stesse. Imperocchè, se volete applicare la legge sul serio, voi dovete mandare nelle colonie almeno due o tre mila recidivi ogni anno, data la criminalità e le condizioni di recidività italiane.

Ma voi dite: noi abbiamo preso una precauzione: abbiamo stabilito che la legge non abbia effetto retroattivo. Oh! è degno di ammirazione questo omaggio al principio della irretroattività, non sempre rispettato nel nostro paese, e suggerito soltanto in queste occasioni da ragioni finanziarie. Voi però avete un esercito di gente che se commetterà domani la più piccola contravvenzione, fosse pure una contravvenzione secondaria di polizia, diventeranno i recidivi che volete colpire; e più avrete ogni anno, indipendentemente da questo *stock*, i nuovi condannati che ammonteranno a 3 o 4 mila.

Ed io vi domando, e voi mi dovete rispondere, se volete che la Camera prenda in considerazione il vostro progetto: a quali mezzi intendete ricorrere per attuare questo disegno di legge?

Ricordando ciò che diceva ieri l'onorevole Lucchini, io non credo che intendiate la relegazione dei recidivi come un *pendant* del domicilio coatto; non credo che vorrete stabilire nuovi centri d'infezione lungo la penisola, come avete fatto nelle isole col domicilio coatto; non credo che vorrete costituire questa nuova scuola del delitto, scuola che fa anche proseliti fra gli uomini onesti

che in quelle isole vivono, con la scusa di difendervi dai delinquenti recidivi. E francamente, dopo che da ogni parte, dalle persone di senso buono e sereno, si è pronunciata la condanna del domicilio coatto; dal momento che uomini che furono a capo della direzione delle vostre carceri hanno questo domicilio coatto dichiarato una vergogna esclusiva dello Stato italiano, voi non vorrete ora, dico, venire con questa legge a stabilirne un duplicato.

Quindi voi dovete (ed io non so se dipenda da voi il farlo e se ne avrete il tempo) rassicurare la Camera a questo proposito e dirci, una volta che queste disposizioni sieno state votate, quale uso voi ne farete. Poichè se dovessero restare lettera morta pei delinquenti comuni, allora, contro le vostre intenzioni ed i vostri propositi, potrebbe venire un giorno un qualche ministro il quale sarebbe capace di dire: poichè per la delinquenza comune non servono, e poichè una legge dello Stato non si deve sancire per ridere, essa potrà per lo meno servire per qualche altra specie di delinquenti meno numerosa, per la quale si può spendere meno, e reprimendo ed eliminando la quale si possono rendere altri servizi allo Stato che non sia la difesa della delinquenza ordinaria!

Spero però che il ministro guardasigilli riuscirà a risolvere molti dei dubbi che io gli ho manifestati. Lo spero perchè dal mio punto di vista io sarei lieto che una legge di questo genere, seriamente pensata e seriamente modificata e con la condizione di una possibile seria applicazione, entrasse a far parte della legislazione nostra. Io spero che potrà, se non oggi che sarebbe forse difficile, domandando una dilazione al Parlamento che sarebbe lieto di consentirgliela, presentarci guarentigie tali che ci mettano in condizione di potere con serena coscienza votare questa legge. Noi, che spesso, e sempre volentieri, sorgiamo da questi banchi a difesa della libertà, crediamo di essere perfettamente coerenti accettando, quando sieno fatte senza sottintesi e con serietà, leggi di questa specie. Da quei banchi si dice volere la libertà per coloro che pensano bene, la repressione per coloro che non pensano a seconda di quello che bene si crede dai superiori; noi vogliamo invece libertà per tutte le attività oneste, repressione per tutte le attività antisociali. Siamo quindi perfettamente

coerenti nell'appoggiare il concetto di questa legge.

Fautori del più largo esercizio della sovranità, siamo perfettamente coerenti quando domandiamo che tutti i fermenti impuri che possono avvelenarne l'esercizio, siano asportati dal consorzio della gente onesta: ma vogliamo essere persuasi che i pericoli sieno serii; vogliamo che le leggi che a questo scopo ci proponete siano non solo nelle dichiarazioni del ministro, delle quali possiamo non dubitare, ma nelle disposizioni loro, nella loro pratica attuazione, leggi tali che rispondano davvero a questo concetto. Altrimenti sono torture nuove, limitazioni nuove di libertà senza il corrispettivo, senza il vantaggio di una limitazione effettiva di quella dolorosissima piaga del nostro paese che molto avete trascurato, mentre di altri mali troppo vi siete preoccupati, della delinquenza la quale cresce giornalmente malgrado gli ottimismo di coloro che nella statistica leggono i propri rosei pensieri piuttosto che il riscontro dei fatti della delinquenza che pur troppo costituisce all'Italia quel primato non sognato da coloro che augurando a noi una vita progressiva e libera, e non tutti i giorni costretta ad una lotta assidua contro gli elementi antisociali, contro i nemici, non dell'ordine, come dite nel senso politico, ma della sicurezza del diritto sociale. (*Approvaioni all'estrema sinistra*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferri.

Ferri. Onorevoli colleghi. Il discorso così nutrito di fatti e considerazioni positive che l'amico Barzilai ha or ora pronunziato, mi dispensa dal ripetere la parte di considerazioni che ho comuni con lui e che deriva, come egli ha benevolmente voluto ricordare, dal fatto che io ho avuto il piacere di essergli maestro all'Università. Però l'amico Barzilai ha cominciato dal secondo capitolo il suo esame critico della legge presente, ed ha voluto, forse per benevolo pensiero, lasciare a me lo accennare alle ragioni per cui il Ministero si è trovato nella condizione di presentare la legge attuale.

Com'ebbi altre volte occasione di dire alla Camera, della legge presente approvo il concetto ispiratore, e credo che una difesa speciale contro una speciale categoria di delinquenti comuni, sia ormai una necessità per il nostro paese, come credo che non per

nulla i più recenti progetti di Codici penali europei, come per esempio quello della Svizzera e quello della Norvegia, disciplinino, non per leggi speciali ma in modo organico, questo trattamento speciale dei delinquenti recidivi. Senonchè questa legge, mossa da un concetto, secondo me, positivo ed esatto, in sostanza, oltre la parte politica, di cui dirò fra poco, nella sua parte che concerne la delinquenza comune, è un puntello che la necessità delle cose ha imposto al legislatore italiano di mettere a quell'edificio che accademicamente si è soliti di lodar molto, ma che, nella pratica dei tribunali e dovunque, si critica da tutti: voglio dire l'edificio del Codice penale. È soltanto perchè il Codice penale del 1890 è dottrinario, e non ha avuto corrispondenza con la realtà della vita italiana, che noi siamo obbligati a rappezzarlo e a puntellarlo oggi di fronte agli effetti che la sua applicazione ha portato o non ha saputo evitare nella criminalità del paese italiano. E si capisce come l'onorevole Lucchini, che di quel progetto è stato uno dei più assidui manipolatori, abbia voluto mettere le mani avanti, e dire che il Codice penale basta da solo alla difesa sociale, e non occorrono leggi speciali come questa presentata ora dagli onorevoli Pelloux e Finocchiaro Aprile.

La verità vera e dolorosa è che l'esperienza, dal 1890 ad oggi, ha realizzato la mia facile profezia, quando nel 1888, discutendosi in questa Camera il disegno di Codice penale, che diventò poi legge dello Stato, prevedi appunto come l'indole dottrinarina di quel Codice, che non è se non un trattato accademico diviso per numeri ed articoli invece che esser diviso per capitoli e per paragrafi, gli avrebbe impedito di corrispondere e provvedere alle condizioni della criminalità nel nostro paese.

Se voi chiudete la copertina del nostro Codice penale, non ci trovate nulla dentro che vi possa indicare essere questo un Codice destinato piuttosto all'Italia, che alla Grecia, alla Norvegia o all'America del Sud; perchè è stato fatto con le forbici e con la gomma (*Mormorio*), pigliando e impastando gli articoli degli altri Codici, senza tener conto delle condizioni speciali vive e palpitanti della vita italiana per la quale doveva esser fatto un Codice penale, approfittando del tesoro immenso di scienza e di ricerche po-

sitive che in Italia era stato dato al doloroso tema della delinquenza.

Lucchini Luigi. Dovevamo prendere la sua scienza!

Ferri. Parlerò anche della mia scienza, onorevole Lucchini! Debbo però dire fin da ora che una delle ragioni, forse, per la quale Ella non accetta il concetto ispiratore di questa legge, è che questa legge stessa è un riconoscimento, più o meno forzato, della verità positiva della dottrina scientifica che noi rappresentiamo...

Lucchini Luigi. Dottrina che va bene per la Russia.

Ferri. Aspetti un momento e vedrà che ce ne sarà anche per Lei e per la Russia. (*Si ride*) Questa legge dunque è una necessità imposta dalle condizioni che si sono verificate nella vita reale. E perchè? Perchè il Codice penale era ispirato a due concetti fondamentali di difesa sociale contro la criminalità.

Il primo era: pene brevi, ma intense. Si diceva: noi non abbiamo bisogno di prolungare la detenzione e la segregazione dei delinquenti; dobbiamo tenerli poco tempo in carcere, ma in quel poco tempo dobbiamo far sentir loro la intensità della sanzione penale. Principio doppiamente assurdo perchè, per ciò che ha tratto alla intensità, è un ritorno barbarico fare in modo che la pena debba essere un supplizio pel condannato, mentre noi crediamo che la società, di fronte al condannato, abbia l'obbligo solo di segregarlo dal consorzio civile senza sottoporlo a torture ed a supplizi, ciò che è inevitabile quando nella applicazione della pena si vuole applicare il principio che la relazione del Codice chiamava appunto della intensità penale. Seconda assurdità, che io pure rilevai fin dal 1888, quando si dice pena breve ed intensa. Si fa presto ad applicare la prima parte: basta scrivere nel Codice che invece di 10 anni se ne danno 5: ma quando siamo alla applicazione della seconda, cioè alla intensità della pena, bisogna costruire carceri appositi; vale a dire che per ottenere la intensità della pena la quale, secondo voi, deve compensare la brevità della condanna, bisognerebbe avere a propria disposizione un minimo di 60 milioni per costruire carceri monumentali cellulari, la cui mancata costruzione è stata, secondo me, una delle poche

fortune che siano capitate all'Italia contemporanea.

Buttar via 60 oppure 100 milioni nella costruzione di carceri cellulari, mentre vi sono tante terre da redimere col lavoro forzato, prima, dei condannati, e col lavoro libero, poi, delle colonie agricole, sarebbe stato un delitto di lesa economia nazionale.

Il progetto di Codice penale insisteva nel 1888 sul sistema cellulare, mentre nell'Europa contemporanea cominciava sin da allora una corrente di idee contraria al sistema cellulare, che non è se non una larvata di pena di morte quando è a vita, e quando è temporanea non fa che rendere i condannati o stupidi, o talmente irritati che, quando escono, diventano nemici della società assai più di quando sono entrati nel carcere.

Il Codice nostro, senza tener conto della esperienza europea, sostenne dunque e volle il sistema cellulare: ma quando si fu a spendere i quattrini, i quattrini non c'erano.

Crispi presentò nel 1890 una legge di riforma penitenziaria, pedissequa al Codice penale, per la quale si stabilì che i 5 milioni annui, che il lavoro carcerario dà di utili al bilancio italiano, dovessero essere consolidati e dedicati da allora in poi al miglioramento degli edifizii carcerari.

Per un anno o due si andò avanti così: ma poco dopo un Ministero, non ricordo bene da chi presieduto, abolì quella disposizione, ed i 5 milioni annui invece di essere dedicati al miglioramento delle carceri, andarono nel baratro delle spese del bilancio italiano. Perchè disgraziatamente in Italia, a proposito del bilancio, si fa quello che noi chiamiamo il conto dello scozzese: di quello scozzese che, secondo la leggenda britannica, avendo da spendere 30 soldi al giorno per il proprio mantenimento faceva i conti così: 25 soldi di liquori, un soldo di vestiario, 2 soldi la casa, un soldo il carbone e via dicendo, ma il conto non tornava e le spese necessarie non bastavano.

Allora faceva il conto a rovescio: un soldo di carbone, due soldi di casa, un soldo di carne, 25 soldi di liquori, ma il conto non tornava ugualmente.

Così è del bilancio italiano: sopra 1600 milioni, ne abbiamo 800 d'interesse del debito pubblico, 400 di spese militari irriducibili e che anzi si aumentano: e poi, quando andiamo a spendere gli altri pochi milioni,

non servono mai per i servizi della vita civile, per l'agricoltura, per l'istruzione, per l'amministrazione della giustizia, per lo stesso servizio carcerario.

Quindi questi 5 milioni che per la legge della riforma penitenziaria avrebbero dovuto essere dedicati alla riforma del sistema carcerario, sono andati nella categoria delle altre spese improduttive, e noi siamo stati costretti al destino di questo conto dello scozzese.

Ecco il perchè della recriminazione che l'onorevole Lucchini faceva ieri, domandando al Governo di applicare, invece di questa legge, la riforma penitenziaria, quale è stabilita nella lettera platonica del Codice penale.

Trovi, onorevole Lucchini, Lei se ha suggerimenti da dare al ministro del tesoro, trovi nel bilancio italiano 50, 60, 100 milioni, quanti occorrerebbero per applicare la costruzione dei sistemi carcerari voluti dal Codice penale ed allora ne parleremo. Del resto se anche si applicano..

Lucchini Luigi. Non ho parlato di riforma carceraria!

Nocito. Ma parliamo della legge!

Ferri. Eh! capisco che vi scotti quello che io dico del Codice penale, ma non potete impedirmi di accennare a quelle condizioni, che sono state la ragione determinante della presentazione di questa legge. Perchè, se aveste fatto il Codice penale più rispondente alle necessità della vita italiana, non ci sarebbe stato forse bisogno di puntellarlo con questa legge.

Nocito. È stato preso a modello da tutti i paesi d'Europa.

Ferri. Io studio sempre le legislazioni penali e non ho trovato alcun paese che abbia preso a modello il nostro Codice penale.

Presidente. Non interrompano!

Nocito. L'hanno tradotto in Russia, in Francia ed in altri paesi.

Ferri. Ma tradurre, non vuol dire prendere a modello! E del resto capisco il suo sentimento di parziale paternità del Codice penale, onorevole Nocito, ma sono dolente di dovere offendere quella particella di paternità. (*ilarità*)

Nocito. Ed io capisco la sua avversità.

Presidente. Non interrompa!

Ferri. Le cifre statistiche, i resoconti giudiziari al principio di ogni anno giudiziali

rio e l'esperienza di ogni parte del nostro paese mi dicono che, disgraziatamente, la criminalità in Italia va aumentando.

Lucchini Luigi. Non è vero.

Ferri. Come, non è vero! Ma in Italia i reati denunziati che erano, nel 1875, 243,000, sono arrivati a 350,000 nel 1896. E se anche vogliamo distinguere la vera e propria criminalità dalle infrazioni contravvenzionali, si ha che i condannati per contravvenzione sono aumentati, ma sono aumentati anche i condannati per delitti. Ed i condannati dai tribunali correzionali, che erano 61,000 nel 1875, sono diventati 81,000 nel 1896.

Ora non comprendo, come dopo ciò si possa negare che la criminalità in Italia non vada aumentando.

Nocito. Perchè viene a parlare di ciò!

Presidente. Non interrompa!

Ferri. Ma se non parliamo dello stato della criminalità, a proposito di una legge sui delinquenti abituali, di che cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo forse continuare nella cecità ottimista e volontaria di fronte alla realtà delle cose?

In quanto all'aumento della delinquenza comune in Italia, anche l'onorevole Bodio, direttore generale della statistica, ha pubblicato, in questi giorni, la sua relazione sulla criminalità del 1896 ed ha dovuto accertare che la criminalità in Italia è aumentata. Giacchè, negare oggi l'aumento della delinquenza in Italia, vuol dire, come si dice in Toscana, negare il paioolo in capo. (*Si ride*). Ed io credo che alla Camera italiana non sia questo un esercizio che conferisca troppa dignità e serietà a coloro che si ostinano a sostenere che la criminalità in Italia non sia aumentata e che tutto vada per lo meglio nel migliore dei mondi possibili.

Del resto la criminalità aumenta dappertutto, salvo in Inghilterra. Ed ecco come l'esperienza degli altri paesi ci può venire in soccorso nell'esame di questa legge.

I paesi anglo-sassoni dell'Inghilterra e dell'America del Nord furono i primi ad applicare questa legge contro i delinquenti abituali. L'Inghilterra però non si è limitata al solo provvedimento della repressione o della eliminazione di questi delinquenti recidivi, per ottenere una diminuzione nella criminalità.

Anche in Inghilterra le contravvenzioni aumentano in grande proporzione, senza dar

fastidio ad alcuno, perchè si fanno ogni giorno leggi speciali, e quindi cresce sempre più la materia delle possibili trasgressioni, e non c'è niente di male nel vedere che aumentano le cifre delle trasgressioni.

Ciò che è grave, è l'aumento dei veri e propri delitti di alta criminalità, i quali diminuiscono solo in Inghilterra, perchè l'Inghilterra, occupandosi dei delinquenti recidivi, si è occupata anche in modo efficace dei delinquenti minorenni, seguendo quel proverbio che dice: « La pianta quando è adulta non si raddrizza più, » e ritenendo che se vi è un mezzo per rimediare al male, è quello di un'azione governativa sistematica verso i delinquenti minorenni, che in Italia invece hanno aumentato in modo proporzionale ed assoluto, e segnano uno dei sintomi più dolorosi della nostra criminalità. In Inghilterra si ha una grandissima cura dei delinquenti minorenni; 24,000 sono i minorenni custoditi nelle scuole industriali, 7,000 sono quelli custoditi nelle scuole di riforma, e l'iniziativa privata delle case Barnardo ha un immenso incremento. Il filantropo Barnardo, ogni anno, manda 5 o 6 mila piccoli vagabondi di Londra e delle altre grandi città inglesi nel Canada, dove ormai in venti anni hanno raggiunto la cifra di 100,000, e sono andati trasformandosi in veri e propri pionieri agricoli, sottratti per sempre al delitto. Ecco le ragioni per le quali oltre quella generale dell'innalzarsi del tenore della vita popolare (come si dimostrò appunto dal Bosco, vice-direttore della statistica giudiziaria, in una delle ultime sedute della nostra Commissione giudiziaria) si è determinata in Inghilterra una diminuzione della criminalità.

Senonchè, debbo fare un'altra osservazione preliminare prima di venire all'esame di questa legge, perchè, evidentemente, una legge di questo genere non si può comprendere, nè censurare, nè modificare, se non la si studia nel complesso di quel meccanismo, che costituisce la difesa sociale contro la criminalità. Di questo immenso meccanismo non potete studiare una ruota od una molla isolata, dovete studiare tutto il complesso. Ora, che cosa avviene in Italia? Gli organi della difesa sociale contro la criminalità, sono completamente disgregati ed estranei fra loro; questi tre grandi organi, che sono: la polizia giudiziaria, la magistratura giudicante e l'amministrazione carceraria, lavo-

rano ognuno per proprio conto, senza solidarietà e senza intesa comune.

La polizia giudiziaria, quand'anche non sia distratta dalla ricerca dei sovversivi, che fa sì che i ladri ed i grassatori possano delinquere impunemente, perchè carabinieri, delegati e guardie corrono dietro ai socialisti, agli anarchici ed ai repubblicani; la polizia giudiziaria, quando ha imbastito il processo penale, non sa più come questo vada a finire, se il tribunale abbia assolto o condannato, se gli indizi raccolti fossero concludenti o no, e perciò essa non ha, dalla esperienza dell'amministrazione della giustizia, modo di sindacare i propri metodi di funzionamento nella ricerca delle prove della criminalità. La magistratura giudicante, a sua volta, un po' per il numero farraginoso dei processi (e basta assistere alla seduta quotidiana, non dico di una pretura, ma di un tribunale penale, per vedere come veramente si abbia una giustizia penale a vapore), la magistratura giudicante, dico, non fa che rimpolpare quello scheletro di prove e di indizi che la polizia giudiziaria, abborracciando il processo, le ha messo dinanzi, donde viene la quota altissima di assoluzioni per insufficienza di prove o di indizi.

Ciò dimostra che questo secondo organo funziona per conto proprio, senza avere criterio del come la polizia giudiziaria raccolga gli indizi e le prove. Non solo, ma quando il giudice ha condannato, di quell'individuo colpito non sa più niente: l'individuo condannato uscito dal tribunale diventa un numero nel carcere, come era stato un manichino vivente, davanti ai giudici, e sulle spalle del quale i giudici si preoccupano soltanto di incollare un articolo del Codice penale.

Sicchè, anche l'amministrazione carceraria non sa niente per proprio conto, a sua volta, di quello che la polizia abbia fatto per ricercare gli indizi e di quello che il magistrato abbia fatto per esaurire il processo. L'individuo arriva ignoto all'amministrazione carceraria nei suoi precedenti famigliari e personali, nel suo temperamento, nelle sue tendenze e l'amministrazione carceraria non ha che grandi stabilimenti dove sono 500 o 600 condannati, cioè, numeri e non uomini. E il direttore del carcere ha la preoccupazione dell'azienda finanziaria, perchè egli è anche amministratore del lavoro carcerario,

se c'è, e degli appalti, delle forniture di vestiti, alimenti, ecc.

Le preoccupazioni finanziarie assillano il direttore del carcere, il quale non può occuparsi di studiare il temperamento e l'indole dei suoi inquilini forzati, in quel centro di infezioni, che veramente è sempre tale un carcere, qualunque sia il sistema che in questo carcere si adoperi.

Ed allora voi avete che in Italia la criminalità non può incontrare un rimedio nell'opera di questo meccanismo di difesa, perchè i tre grandi organi della polizia, della magistratura e dell'amministrazione carceraria restano estranei l'uno all'altro: non v'è solidarietà, non v'è tra loro armonia di metodi. È come se contro un esercito nemico si avessero tre frazioni di esercito di cui i generali non andassero d'accordo fra loro sul piano di battaglia o intorno alla strategia contro il nemico.

E non solo. Ma il sistema in sè della difesa sociale contro la criminalità quale è disciplinato nel nostro Codice penale è assolutamente accademico. L'onorevole Lucchini ha detto che bisogna combattere la recidiva e non i recidivi, come se la recidiva fosse un fulmine a ciel sereno che caschi giù in mezzo agli uomini senza che sappiano d'onde venga. Ma perchè vi sia una recidiva, questa deve essere l'opera di un recidivo: come diceva benissimo l'onorevole Barzilai, perchè vi sia la malattia bisogna che vi sia il malato; e quindi voi non potete curare la polmonite come ente patologico astratto, dovete curare quell'individuo che è polmonitico e che avendo quel temperamento diverso da un altro può reclamare diversità di trattamento.

Quindi che cosa avviene adesso con la nostra legislazione penale, che in questo punto è eguale a quella di tutta Europa, salvo i paesi Anglo-Sassoni, che hanno congegni più pratici contro la criminalità?

Unica panacea contro il delitto è il carcere, perchè anche la pena pecuniaria, che avrebbe un certo valore per la maggioranza dei nullatenenti, va a finire in pena detentiva. Il codice si affatica a stabilire diverse specie di pene (non c'è la relegazione di cui parla questa legge e di cui dirò fra poco, domandando al ministro di grazia e giustizia che cosa intenda per questa relegazione, che non so che cosa sia); il Codice ha varie pene: si è affaticato a distinguere

l'ergastolo dalla reclusione, dalla detenzione, dagli arresti ecc., ma in pratica è sempre il carcere la panacea unica per i delitti: assassini, furti, stupri, grassazioni, ingiurie, tutti hanno una sola panacea, la pena carceraria. Non solo, ma la pena è a dosatura fissa. Sarebbe come se un medico si mettesse alla porta di uno ospedale e dicesse: io ho una medicina sola per tutte le malattie e questa medicina stabilisco a dosi predeterminate: voi, ad esempio, avete questa tale malattia? prenderete un litro e mezzo della mia medicina e starete all'ospedale un mese.

Il malato dice: ma se io sono guarito prima? Non importa: ci starete lo stesso. E se dopo passato il mese io non sono guarito? Non importa, vi metteremo fuori perchè, scaduto il mese, dovrete andar fuori.

Quell'altro ha un'altra malattia: ebbene ne prenderà due litri, con lo stesso termine fisso. Così fa la nostra difesa contro la criminalità: l'assassino, per esempio, è punito con 25 anni di reclusione e se prima dei 25 anni è ravveduto, non importa; vi starà 25 anni. E se dopo i 25 anni sarà sempre un uomo pericoloso? Non importa, lo metteremo fuori, perchè è scaduto il termine.

E c'è tutto un sistema logismografico nel nostro Codice penale, onde si vedono sentenze barocche nelle quali i giudici fanno computi aritmetici, e si vedono tirar via il sesto, aggiungere il terzo, diminuire il quarto od il quinto della pena, per arrivare a dire ad un uomo, non so con quanta serietà: la pena proporzionata al vostro delitto sono due anni, sette mesi e quattordici giorni; niente di più e niente meno. E, molte volte, se sbagliano il conto, la Cassazione deve rifare le operazioni aritmetiche, per vedere se i giudici abbiamo calcolato bene i giorni ed i mesi.

Ora, tutto questo è un meccanismo accademico di difesa contro la criminalità, e che mi ricorda uno di quegli avvisi réclame per le biciclette, in cui l'arte moderna si è così genialmente sfogata. La nostra polizia e la nostra autorità giudiziaria vanno con la vettura di Negri, mentre i delinquenti si perfezionano con la civiltà ed usano l'elettricità e i treni a vapore. Come, nell'avviso delle biciclette, c'è il gendarme con i suoi stivaloni, che vuole raggiungere il ciclista che ha commesso una contravvenzione, ma il ciclista lo saluta, perchè ha a sua disposi-

zione mezzi di velocità, tali che il rappresentante della difesa sociale non lo può raggiungere. Così abbiamo la polizia ed i tribunali nostri, i quali, con la pena del carcere, credono di diminuire la piaga dolorosissima della criminalità italiana. Occorre invece qualche cosa di più pratico, di più umano, di più positivo. E, per questo, noi crediamo che la legge vigente giunga realmente, nel suo concetto, a porre un puntello a questa opera platonica, accademica ed inefficace del Codice penale. Nel suo concetto, che si riduce sostanzialmente a questo: che bisogna ammettere legislativamente, come hanno ammesso gli Stati del Nord America, delle Isole Britanniche, e via dicendo, che la grande schiera dei delinquenti si divide in due categorie fondamentali: da una parte, quella più numerosa, dei delinquenti occasionali, poco temibili, poco pericolosi; dall'altra parte, quella meno numerosa, ma più pericolosa, dei delinquenti così detti abituali; abituali o per tendenza congenita od ereditaria, o per abitudine acquisita; abitudine acquisita che, in gran parte, è un frutto delle cattive condizioni sociali.

Il carcere stesso, con l'infamia che dà al condannato, col regime sbagliato di fronte all'emenda dell'individuo, fa sì che chi esce dal carcere debba ricadere quasi necessariamente nel delitto. L'ammonizione e la vigilanza speciale sono altrettante cause che producono la recidiva.

La polizia italiana non vuole abolire il regime della sorveglianza speciale: perchè questo regime, che, in apparenza, agli uomini onesti sembra un mezzo di difesa, in realtà, è un mezzo d'ozio per la polizia giudiziaria. La polizia, con la lista speciale dei vigilati e degli ammoniti, quando avviene un grave delitto o di sangue o contro la proprietà, che commuova l'opinione pubblica, la polizia, per acquetare la gente che si sente intimorita dall'audacia del delitto stesso, prende la lista dei vigilati e degli ammoniti, e procede a quindici o venti arresti, senza mandato dell'autorità giudiziaria, e fa dire ai giornali: stanotte, si sono arrestati quindici, venti individui, e si crede, fondatamente, che in mezzo ad essi siano gli autori dell'efferato delitto, dell'audacissimo furto.

L'opinione pubblica si acqueta; dice che la polizia veglia e sorveglia alla sua difesa; e, dopo venti giorni, dopo un mese, quando

l'opinione pubblica è distratta da altri avvenimenti, la polizia mette fuori gli arrestati, senza presentarli ai giudici (arrestati per solo arbitrio che è permesso dall'ammonezione e dalla vigilanza speciale); nessuno se ne ricorda più; ed allora vengono quei trentacinque o trentasei per cento di reati scoperti e non puniti, perchè non se ne sono trovati gli autori o non se ne sono avute le prove.

Ecco perchè, quando domandiamo l'abolizione della vigilanza speciale, non lo facciamo per la ragione platonica di una platonica libertà individuale, che pure ha il suo valore, ma che lo acquista doppio, quando vi dimostriamo che essa è un fomite di recidiva, e fa poltrire la polizia nella facilità della lista degli arrestandi, invece di spingerla alla ricerca assidua, energica, sapiente delle prove di un delitto commesso.

Ora, è assodato che i delinquenti occasionali non sono pericolosi, che i delinquenti abituali per queste ragioni sociali sono come una specie di malattia cronica della criminalità, ed oltre ad essi vi sono anche i delinquenti per tendenza congenita, quelli che io chiamai, con una frase che ha fatto fortuna, i delinquenti nati, e che pare non abbiano le simpatie scientifiche di qualche collega che siede in questa Camera e che si occupa di questi studi.

Giacchè si è creduto di venire qui a raccontare qualche aneddoto assolutamente leggendario per dire che il delinquente nato non esiste, forse perchè il Lombroso, che è il creatore di una scienza (lo studio dell'uomo delinquente per conoscere le cause di questa pericolosa malattia della criminalità di fronte alle divagazioni politiche e metafisiche della scuola classica criminale), il Lombroso non l'ha indovinato alle Tre Fontane, ove noi andammo nel 1885 da Roma cogli appartenenti al Congresso penitenziario internazionale ed al Congresso di antropologia criminale per vedere quell'esperimento di colonia agricola di cui ora avrò occasione di parlare entrando nell'esame di questa legge speciale, che appunto nelle colonie agricole vuole o potrebbe avere il congegno meccanico della segregazione dei delinquenti abituali dalla società.

Il delinquente congenito, si dice, da questi nostri colleghi, che non esiste, perchè essi non hanno avuto la pazienza di andarlo a

studiare nei manicomi o sulle tavole anatomiche come hanno fatto altri; e quando poi entrando nel carcere hanno visto che tutti i delinquenti hanno un naso e due occhi come gli altri uomini, hanno detto che non esiste delinquente nato, perchè si illudevano che i delinquenti nati avessero due nasi e quattro occhi e che tutti li potessero vedere a prima vista.

Ma evidentemente bisogna fare studi di clinica organica e psicologica, e il collega Venturi, che dopo di me intratterrà la Camera su questo argomento, può (perchè su questo argomento ha fatto studi tecnici) dirci che lo studio dell'uomo delinquente è una disciplina difficile e che non si può improvvisare come i sillogismi di un trattato.

Ed allora il concetto direttivo della legge è questo: delinquenti occasionali da una parte, delinquenti abituali dall'altra. Noi crediamo che per i delinquenti occasionali questa legge dovrebbe essere completata con un precedente legislativo che io cito qui a cagion di onore, il disegno di legge di condanna condizionale (cioè di non esecuzione della pena come incoraggiamento al ravvedimento del delinquente occasionale) che il nostro collega Bonacci presentò come guardasigilli; perchè se è giusto e necessario che la società accresca i propri rigori difensivi contro i delinquenti abituali, è altrettanto giusto ed equo che la società diminuisca il rigore della sua sanzione penale di fronte ai delinquenti occasionali che non costituiscono un pericolo, ma sono anzi i soli che, purchè non si mandino in carcere, molto probabilmente non ricadono nel delitto.

Il secondo concetto informatore di questa legge è la segregazione a tempo indeterminato. Mentre finora ad ogni delitto segue la condanna con una misura prefissa di pena di detenzione, il progetto sui delinquenti abituali ammette la segregazione a tempo indeterminato.

Questo è un concetto che l'Europa ha preso ancora una volta dall'America del nord: sono i popoli anglo-sassoni che per i primi, nel famoso riformatorio di Elmira presso Nuova-York hanno applicato il principio della segregazione indeterminata per i minorenni. Ma io debbo notare con dolore che nel disegno di legge che abbiamo dinanzi, il principio di segregazione a tempo indeterminato è affermato in modo così mo-

nosillabico, così sguarnito di ogni altro congegno legislativo e pratico che lo possa fare funzionare, che io non posso in alcun modo accettarlo, perchè così rappresenta il massimo dell'arbitrio da parte del giudice che condanna.

In America, la segregazione a tempo indeterminato ha, come correttivo, la revisione periodica delle sentenze, che è la grande guarentigia del diritto personale dei condannati.

Perchè noi dobbiamo ricordare che il condannato è sempre una creatura umana nella quale bisogna pur rispettare i diritti dell'umana personalità. La segregazione a termine indeterminato deve quindi avere il correttivo e la guarentigia della revisione periodica.

Vi sono Commissioni permanenti che di anno in anno, di triennio in triennio, esaminano minutamente i reclusi a termine indeterminato e stabiliscono dal loro modo di vivere e dai rapporti delle autorità se la segregazione possa e debba essere interrotta o sospesa senza pericolo della società o se debba invece continuare.

È facile quindi vedere come questa legge sia monca anche nei suoi due principii fondamentali, che io, non di meno, ripeto, accetto perchè sono il riconoscimento implicito di quella realizzazione positiva dei portati della nuova scienza criminale che altri vuole, molte volte con procedimenti camorristici, bandire dalle cattedre delle nostre Università, ma che ha per sè la realtà delle cose della vita e perciò s'impone a chiunque voglia provvedere efficacemente alla difesa sociale.

Nocito. Ma che procedimenti camorristici! Dice a me?

Ferri. Non dico a lei, dico a coloro che, avendo in mano le Commissioni universitarie, hanno negata la eligibilità e l'approvazione a bravissimi giovani criminalisti nostri, come Sighele, Florian, Majno, sol perchè appartenevano alla scuola positiva, portandone innanzi altri che altro non facevano che ruminare i vostri trattati e i vostri codici. (*Commenti*).

Comunque sia, io, per conto mio, fui bocciato cinque volte ai concorsi universitari e poi fui nominato, per l'articolo 69 della legge Casati, sono rimasto indifferente così alle bocciature come alla nomina tanto lusinghiera. Ho sempre spiegato il mio amore

per la scienza pagando qualche volta davvero di persona e facendo studi minuti negli ospedali, nelle carceri e nelle sale anatomiche, mentre coloro che decidevano e decidono delle cattedre nostre, tenendone lontani dei giovani che sono gloria ed illustrazione della scienza italiana sol perchè hanno idee eterodosse; questi signori, non fanno ora più niente per la scienza italiana e si vantano solo di aver compilato un Codice penale che, secondo me, rappresenta una vera disgrazia legislativa per il nostro paese.

Lucchini Luigi. Domando di parlare per fatto personale. (*Viva ilarità*).

Presidente. Onorevole Ferri, venga all'argomento.

Ferri. Io dunque accetto i due concetti informativi della legge, e cioè la distinzione di delinquenti occasionali e di delinquenti abituali con la segregazione per questi a tempo indeterminato. Vorrei, però, che la legge fosse completata col principio della condanna condizionale per i delinquenti occasionali; e soprattutto poi sostengo che la fattura tecnica della legge è assolutamente insufficiente e non si può accettare.

Quando io ho letta la relazione di questo disegno di legge ho osservato un certo indirizzo di idee e di induzioni che rispondono abbastanza, nelle loro linee generali, alle condizioni della difesa sociale contro la criminalità. Ma quando sono andato a leggere gli articoli, ho dovuto notare due massimi difetti nella struttura medesima della legge. Il primo difetto fondamentale è il catalogo legislativo delle persone a cui questo regime dovrebbe essere applicato, catalogo che, per una parte, pecca di eccesso, quando, per esempio, si stabilisce che le sole contravvenzioni possano portare alla segregazione determinata o ai dieci anni di reclusione; per difetto quando io vedo, per esempio, che, nella lunga enumerazione dell'articolo 2, si sono dimenticati nientedimeno che i delinquenti rei di incendio. Ora, se c'è una categoria pericolosa di delinquenti comuni, è precisamente quella degli incendiari.

Orbene gli incendiari non sono compresi nel disegno, perchè l'incendio è contemplato nel capitolo 1 del titolo VII del libro II, mentre il disegno, del titolo VII non cita che il capitolo 3: reati contro la sanità e l'igiene pubblica. Ora francamente

è un errore di stampa ammettere questa pena per i reati contro l'igiene pubblica e non ammetterla per gl'incendiari, che sono fra i delinquenti più pericolosi, massime quando sono recidivi, oppure costituisce un difetto enorme nella costituzione della legge.

Ma vi è poi un altro difetto irrimediabile ed è quello dell'inclusione dei recidivi politici. Io debbo riconoscere che l'onorevole guardasigilli, nella sua relazione, ed anche in un capoverso dell'articolo 7, ha fatto dichiarazioni generiche che, per l'applicazione di questo provvedimento, non si terrà conto delle condanne per reati politici, o esclusivamente militari. Ma è innegabile che, nell'articolo 2, dove si dà il catalogo dei delinquenti recidivi, da sottoporsi al nuovo regime, è compreso il titolo V, capitoli 1 e 2, cioè, sono compresi tassativamente i condannati per gli articoli 247, 248, 251 del Codice penale.

Ora l'articolo 248 parla delle associazioni a delinquere, e comprende realmente i delinquenti comuni pericolosi, i briganti, i camorristi, i mafiosi, che vogliono realmente commettere assassinî, ricatti, grassazioni. È naturale che questi sieno compresi nello elenco, ma poichè la giurisprudenza italiana ha stabilito che l'articolo 248 sia applicabile anche ai socialisti, ai repubblicani, agli anarchici, anche teorici, anche dottrinari, è certo che se voi comprendete l'articolo 248 nelle criminalità dell'articolo 2, per quanto in un altro articolo dichiarate che delle condanne politiche non si tien conto, nell'articolo 2 le comprendete. E perchè? Perchè il magistrato ha pure stabilito che, oltre le condanne per l'articolo 248, anche le condanne per l'articolo 247, incitamento all'odio, apologia di delitti, e per l'articolo 251, associazioni dirette a commettere reati preveduti dall'articolo 247, non sono reati politici ma reati comuni.

Ora per questa giurisprudenza l'ultimo capoverso dell'articolo 7 non escluderebbe la condanna dei socialisti al domicilio coatto o alla relegazione, perchè la giurisprudenza direbbe: voi foste condannati per l'articolo 247 o per l'articolo 251, magari per uno scritto di giornale, perchè la giurisprudenza ha detto pure che sono reati comuni commessi per mezzo della stampa. Ed allora la giurisprudenza potrebbe benissimo dire: per l'articolo 2 della legge vi applico la relegazione.

Dunque è evidente che l'economia, la fattura della legge non può essere quella che è. Ci vuole un'altra legge che applichi il concetto della difesa sociale contro i delinquenti recidivi, e la segregazione a tempo determinato, perchè questo primo difetto organico fondamentale della legge a noi presentata, rende irrimediabile la erronea applicazione di quel concetto, pur approvandolo in sè stesso.

Il secondo difetto organico fondamentale di questa legge sta nel congegno della segregazione dei delinquenti recidivi.

L'onorevole Lucchini, ieri, ha combattuto il sistema della deportazione. Se non altro, per amore di varietà, sono lieto di dire che in questo punto sono d'accordo con lui. Sono già dieci anni che ho dovuto occuparmi di questo problema, perchè quando noi abbiamo avuto la Colonia Eritrea, uno degli effetti di suggestione delle imprese coloniali è stato quello di tentarvi l'applicazione della deportazione.

Ma l'esperienza degli altri paesi più forti, più civili e più pratici di noi ha dimostrato che la deportazione oltre marina è un'arma irrugginita, che bisogna bandire dall'arsenale della difesa sociale.

L'Inghilterra ha praticato il sistema della deportazione nell'Australia, come la Camera m'insegna, dal 1787 al 1867; nel 1864, dopo avere speso 500 milioni per i deportati in Australia, dovette abolire il sistema della deportazione, perchè l'Australia ha sopportato i deportati fino che non ebbe le risorse economiche del proprio sviluppo civile.

È un errore e una leggenda il credere che gli australiani moderni siano i discendenti dei deportati inglesi. No; la razza dei delinquenti nati o abituali è difficile che, trasportata anche in altri ambienti, meglio adatti per la loro natura primitiva, diano una popolazione così civile, intellettuale e progressiva come quella dell'Australia contemporanea.

Fu l'industria della lana che cominciò a richiamare la popolazione libera in Australia; fu la scoperta delle miniere d'oro, che, raddoppiando la immigrazione libera degli onesti lavoratori, fece sì che gli australiani si opposero sempre più all'invio dei deportati, tanto, che l'Inghilterra, nel 1867, dovette abolire il sistema della deportazione. L'Inghilterra, dunque, che ha colonie, isole e con-

tinenti per ogni parte del mondo, non adotta ora la deportazione.

La Francia sola si ostina nel sistema della deportazione alla Nuova Caledonia e l'esempio degli altri piccoli paesi, come il Portogallo e l'Olanda non ha importanza, perchè, con poche diecine di deportati, ogni sistema è buono: il problema, per i paesi che, come il nostro, hanno diecine di migliaia di deportati, diventa grave dal punto di vista finanziario politico e amministrativo. Quindi teniamo conto solo dei grandi paesi e vediamo che la Francia si ostina nel regime della deportazione alla Nuova Caledonia, ma ormai l'opinione dei tecnici, che hanno anche una posizione ufficiale in Francia, è contraria al sistema della deportazione e dell'applicazione della legge sui recidivi.

Ho dinanzi a me gli atti della Società generale delle prigioni di Parigi della seduta del marzo 1897, nella quale il Feillet, direttore della colonia dei deportati alla Nuova Caledonia, fece una requisitoria appunto contro la legge del 1885 come è applicata alla Nuova Caledonia.

Egli riassunse le sue obiezioni in questo: che nella Nuova Caledonia il lavoro non si può eseguire in modo utile ed efficace, tanto che le strade, che sarebbero il primo lavoro da compiere con l'opera dei deportati, sono in uno stato assolutamente impossibile.

Seconda obiezione fondamentale: la Francia deve immobilizzare una parte della sua armata di mare per la custodia dei suoi deportati nelle isole; ed è questo un gravissimo inconveniente, a cui si aggiunge il terzo grave difetto fondamentale, che è il costo di ogni deportato: mentre, tenendoli nei confini dello Stato, i deportati rappresentano una spesa sopportabile, portati 1000 miglia lontano, le spese di trasporto, di guarnigione, di custodia duplicano e triplicano la spesa, e, quindi diceva benissimo l'amico Barzilai: è strano come questo progetto ci venga dinanzi senza la parola del ministro del tesoro, che ci dica dove troverà i 4, i 6, i 10 milioni che sono necessari per applicare questa legge ai 15 o 20 mila recidivi comuni, dato che, come l'onorevole Barzilai diceva, non se ne limitasse, invece, l'applicazione, in via economica, a poche centinaia di recidivi politici.

La deportazione, adunque, noi non l'am-

mettiamo, per quanto le colonie, che i popoli moderni hanno recentemente conquistate, abbiano ridato moda al concetto della deportazione.

Il Belgio ha visto proporsi la deportazione negli stati del Congo; recentemente in Germania c'è stato un forte movimento in favore della deportazione oltremarina, ma nel Congresso tenuto a Bosen il 14 settembre del 1898 il procuratore generale Hamin del Supremo Tribunale di Germania ha fatto una tale requisitoria contro il sistema della deportazione, dal punto di vista dei suoi risultati pratici, che il Congresso all'unanimità, salvo cinque voti, votò quest'ordine del giorno: « La deportazione non è un buon mezzo di repressione e non vi è da tentare esperienze di questo modo di penalità. »

I grandi paesi dunque ci insegnano che il vostro concetto di tradurre nella colonia Eritrea i delinquenti recidivi non può avere la nostra approvazione nè dal punto di vista tecnico, nè dal punto di vista umanitario.

Non parliamo della colonia di Assab che codesto Ministero è stato costretto ad abolire dopo che l'onorevole Di Rudini l'aveva tentata, dando così ragione a quella mia interrogazione, che non fu svolta, con la quale io diceva che la colonia di Assab era una forma larvata di pena di morte.

Ma la colonia Eritrea non si presta ad una colonia di deportati anche per una ragione, che la colonia agricola penale non si comprende, se non come avanguardia della colonia agricola libera.

La colonia penale per sè non può bastare al proprio mantenimento: essa deve compiere i lavori più difficili, più umilianti, deve fare la strada ai contadini i quali vadano poi in quei terreni preparati ad istituire colonie agricole libere? Ora, nella Colonia Eritrea, la Commissione d'inchiesta ha notato che non si presta a questo sviluppo agricolo anche per una ragione che mi permetta la Camera di ricordare. (*Segni di denegazione del deputato Di San Giuliano*).

L'onorevole Di San Giuliano pare che dica che non è vero. Poichè egli è stato il relatore di quella Commissione non solo, ma è un uomo che ha molti studi e molta intelligenza in ogni forma di problema sociale, la sua denegazione mi dà molto a pensare. Però mi ricordo perfettamente che quando si studiò da questo punto di vista l'ordina-

mento della Colonia Eritrea, la Commissione non tenne conto dell'abitabilità della Colonia Eritrea come altipiano, se non dal punto di vista della temperatura; e si disse: come a Massaua non è possibile vivere per il caldo soffocante, le colonie si possono tentare nell'altipiano dove c'è temperatura fresca.

Ma io ho trovato con mia meraviglia che la Commissione d'inchiesta ha dimenticato un fattore climaterico della possibilità di sviluppo delle colonie sugli altipiani; ed è l'impossibilità di evitare quella che i medici chiamano l'anemia degli altipiani.

L'onorevole generale Ricotti una volta ne fece cenno in questa Camera, facendo vedere di aver studiato a fondo il problema anche da questo punto di vista. Egli disse, ma non in modo persuasivo, perchè non si dilungò nella dimostrazione: Io sono contrario alle colonie nell'Eritrea, perchè sull'altipiano la razza bianca e specialmente la razza italiana non si può riprodurre. Io aggiungo, che ciò è l'effetto dell'anemia degli altipiani, inevitabile nei suoi effetti, dopo due o tre generazioni, come si verifica nell'altipiano asiatico, nell'altipiano dell'America centrale e Messicano dove gli uomini non hanno energia di lavoro, perchè la mancanza di ossigeno e di ozono a mille cinquecento o duemila metri fiacca l'organismo, e lassù non vi è la possibilità dell'impianto di una colonia agricola.

Ora in Italia il censimento del 1881 ha stabilito che soltanto 320,000 italiani vivono ad altitudine da 1000 a 1500 metri sul livello del mare e soli 18,000 vivono ad una altitudine che supera i 1500 metri. Ora nella Colonia Eritrea da Cheren che è a 1400 metri sul livello del mare si arriva a 2400, e questo altipiano, che sarebbe possibile per la temperatura fresca, non è possibile per l'inevitabile anemia dell'altipiano.

Del resto, l'esperimento coraggioso del nostro collega Franchetti, ha dimostrato che la colonia agricola non può prosperare nei paesi dell'Eritrea, che sono, malauguratamente, sotto il dominio italiano.

Ed allora voi avete che, non solo per queste ragioni, ma per molte altre, il costo della custodia, il pericolo che questi condannati (speriamo di no, si sperda l'augurio) in un possibile conflitto con i ras e con gli Abissini, si volgano verso la parte degli Abissini, o per lo meno impongano un ricatto all'autorità italiana dicendo: « O voi fate questo,

o noi passiamo nel campo nemico »; tutte queste sono le ragioni per le quali noi sosteniamo, che il volere ammettere la relegazione nella Colonia Eritrea (come dice non la legge ma la relazione) è un difetto organico del presente disegno di legge.

D'altra parte, oltre tutte queste ragioni negative, noi abbiamo una ragione positiva ed è questa, che delle Afriche ne abbiamo finchè vogliamo, purtroppo, da redimere in Italia.

Avete l'Agro romano, avete in ogni provincia quasi d'Italia quelle terre che l'onorevole Baccarini chiamava appunto le terre irredente d'Italia. Ed allora, se per redimere queste terre dalla Dea febbre, dalla malaria, occorre il sacrificio di qualche vita umana, è molto preferibile che questo sacrificio avvenga di questi delinquenti abituali, che sono dei non valori sociali, anzichè di operai onesti e liberi, come l'altro giorno abbiamo veduto qui in Roma, assistendo al funerale commovente, di due forti ed onesti romagnoli, della colonia di Ostia, capi di famiglia, che sono stati troncati in un modo fulmineo dalla febbre e dalla polmonite, perchè là, per guadagnarsi il pane quotidiano, essi lottano giorno per giorno con la morte.

Ebbene, mandate i condannati in queste terre irredente d'Italia meglio che nei carceri cellulari, dove i condannati si istupidiscono, e se sono condannati intellettuali perdono l'equilibrio della mente. Infatti uno dei rimproveri che noi facciamo alla legislazione penale vigente è, che nè nel Codice penale nè nel regolamento carcerario, con un esempio unico in tutti i paesi del mondo, l'Italia non ha regime carcerario speciale adattato ai condannati politici, ma li tratta sotto la forma di condannati comuni, promovendo così un movimento di protesta nell'opinione pubblica europea, perchè ogni paese di Europa ha per i condannati politici un regime carcerario speciale, che noi abbiamo dimenticato per tener dietro alle teorie accademiche, che si sono monumentate nel Codice penale.

Ebbene, noi diciamo che da una parte si dimenticano queste condizioni speciali, di questa parte di condannati che sarebbero i condannati politici, dall'altra i condannati comuni, che sono abbandonati a loro stessi.

Nel 1885 il Congresso penitenziario internazionale di Roma fece una gita appunto alle Tre Fontane fuori porta San Paolo, per

vedere un esperimento di colonia agricola, che la Direzione delle carceri italiane aveva allora cominciato. Era un esperimento che andava magnificamente. Non si sa perchè (specialmente dopo che son venuti coloro che hanno detto: noi vogliamo il sistema cellulare e non le colonie agricole) è stata fatta abbandonare dai condannati e adesso la godono i frati Trappisti. Sicchè invece di essere una colonia penale, diventata avanguardia di una colonia libera agricola dei nostri contadini, si è data, non so per quale ragione, ai frati Trappisti, che ci fabbricheranno dell'eccellente liquore Eucaliptus, ma che non miglioreranno le condizioni della vita italiana.

La colonia agricola invece è la sola soluzione del problema, con essa si risolve anche il problema della concorrenza del lavoro carcerario e del lavoro libero; perchè se voi fate lavorare la terra incolta non fate concorrenza al lavoro libero, e i nostri contadini, invece di andare al Brasile a fare gli schiavi bianchi, quando con i segregati e relegati verranno sviluppate le condizioni di vitalità di queste colonie, potranno trovare pane e lavoro nelle terre d'Italia.

Il lavoro coloniale libero è inoltre il solo che possa dare la salute fisica e quindi anche la salute morale ai nostri condannati, che in massima parte sono contadini abituati all'aria libera, e che quindi rinchiusi nel carcere coll'alimento insufficiente che i nostri regolamenti danno, non fanno che diventare individui più deboli e quindi più irritabili, tanto coi detenuti, quanto coi guardiani.

Ecco perchè noi crediamo che sia un errore fondamentale della legge il dire: noi non vogliamo la deportazione, ma vogliamo la relegazione nelle isole, nella colonia Eritrea o nelle colonie agricole. Ora noi vi domandiamo, che cosa è questa relegazione? È una parola diversa dalla deportazione, ma evidentemente è una deportazione nelle colonie, e quindi è un domicilio coatto, e la stessa relazione lo dice un poco più giù, e cioè « con opportuni emendamenti si potrebbe accogliere per la relegazione il regime del domicilio coatto ». Ed allora ecco una delle tante ragioni, per cui noi non possiamo ammettere il disegno di legge, così come è impastato tecnicamente.

Prima di tutto è strano che un legislatore venga innanzi con una legge a dire: io

voglio stabilire una pena eccezionale, cioè la segregazione, che può essere inflitta per un tempo indeterminato e quindi anche a vita. Ma che cosa è questa relegazione? Il legislatore dice: lo stabilirà il regolamento.

Ora francamente non c'è esempio in un paese civile, che la legge non stabilisca in che consista la sanzione penale. Il regolamento verrà dopo! Ma il regolamento lo fa il potere esecutivo, e secondo che sia ingraccio più o meno forte, più o meno severo, più o meno feroce, vi raddoppierà o diminuirà l'effetto della pena; e noi legislatori dovremmo approvare un articolo così monosillabico: condanna alla relegazione, lasciando al regolamento di stabilire in che cosa consiste il regime della relegazione? È vero che la legge parla anche della segregazione a tempo indeterminato; ma come poi questa dovrà essere pronunciata dai giudici, lo stabilirà il regolamento! Ma allora è inutile fare la legge, se vogliamo tutto lasciare al potere esecutivo, il quale avrà tutte le buone intenzioni del mondo, ma non può avere facoltà così arbitraria, da stabilire in un regolamento il più ed il meno di una pena, da stabilire le garanzie della procedura, in una condanna così grave come quella della relegazione a tempo indeterminato.

Allora la spiegazione della mancanza della firma dell'onorevole Vacchelli si può trovare, oltre che in quella accennata dal mio amico Barzilai, che in sostanza la legge potrebbe essere applicata ai soli delinquenti politici, si può trovare anche nel fatto sostanziale che questa legge non fa che normalizzare, che codificare il domicilio coatto, e la relazione stessa lo dice.

La prima cosa che la relazione accenna sono le isole, cioè la relegazione nelle isole, relegazione col regime attuale del domicilio coatto, per la quale cosa francamente, date le stesse dichiarazioni dell'onorevole Pelloux fatte nella seduta del 20 febbraio, quando rispondeva all'interpellanza del nostro amico Costa Andrea, e riconosceva gli inconvenienti enormi cui dà luogo il sistema del domicilio coatto, credo che non può essere assolutamente da noi accettata, perchè con esso si ha una vera e propria coltura di bacilli criminali, una sorgente d'infezione, anzichè una funzione difensiva della società. È questo un rimedio che momentaneamente libera la società da quei camorristi, da quei teppisti, da quei

mafiosi; ma che poi rilascerete in libertà, perchè voi non potrete ritenerne che il minor numero, ed anche quando li teneste a vita, evidentemente rendereste impossibile perfino la proliferazione di qualsiasi altra popolazione libera; è tal sistema dunque che non può in alcun modo ricevere la nostra approvazione.

Io comprenderei che la legge stabilisse la relegazione col regime della colonia agricola, ed allora l'onorevole Fortis avrebbe potuto mettere la sua firma al progetto, egli che ha voluto inalberare una buona bandiera, quella della colonizzazione interna, ma che adesso non vedo più sventolare sul suo orizzonte...

Fortis, ministro di agricoltura e commercio. Non ha che fare con questa legge.

Ferri. Ma siccome io sostengo che la colonia penale debba essere avanguardia della colonia agricola, e siccome Ella ha riconosciuto che non si può effettuare se non si hanno molti milioni a propria disposizione per gli anticipi delle spese, così...

Fortis, ministro di agricoltura e commercio. Ricordi piuttosto le colonie penali Sarde, che sono un esempio.

Ferri. Sicuro, bisogna citare le colonie penali sarde, e quelle dell'arcipelago Toscano, come ho citato l'esempio delle Tre Fontane. Siamo d'accordo su questo. Abbiamo in casa delle colonie penali agricole; perchè volete andare a cercare la relegazione nella colonia Eritrea, o continuare il regime del domicilio coatto, che evidentemente noi non possiamo in alcun modo accettare?

Sicchè adunque, arrivando alla conclusione, la differenza fra l'onorevole Lucchini e me, nel giudizio che diamo del presente disegno di legge, è questa: l'onorevole Lucchini dice il disegno essere la cattiva applicazione di un cattivo concetto, io invece lo reputo la cattiva applicazione di un buon concetto.

Questa la differenza delle nostre opinioni; nella conclusione pratica siamo però d'accordo, perchè dichiaro subito che darò il mio voto contrario al passaggio alla seconda lettura. Perchè se un'altra legge verrà fuori che applichi meno male il concetto della difesa contro i delinquenti abituali, quella legge io voterò e cercherò di emendarla. Questa legge però, secondo noi, è assolutamente non emendabile, per tutti gli errori e

le possibili insidie che contiene; sicchè noi soli dovremmo votare contro questa legge, pur approvando il concetto ispiratore.

Questo disegno di legge infatti mi ha fatto ricordare ancora una volta il precetto: che di buone intenzioni è selciata la via dell'inferno; per quanto buono sia stato il concetto direttivo in chi ha proposto questa legge, infelice ne è stata l'applicazione, infelicissimo il momento della presentazione. Ma come mai, onorevole Finocchiaro-Aprile, avete consentito che questo progetto, che voi dichiarate non essere se non un progetto di difesa tecnica contro la criminalità comune, questo progetto venisse presentato insieme alle altre leggi restrittive delle pubbliche libertà? Evidentemente voi avete data a questa legge una troppo mala compagnia; è una atmosfera politica avvelenata, entro la quale qui avete presentato questa legge, che io mi auguro, insieme a quella della condanna condizionale per i delinquenti occasionali, voglia essere presentata da questo o da altro Ministero, in condizioni serene, come convegno tecnico ed efficace di difesa sociale contro la criminalità comune, senza insidie, senza mancanza di base finanziaria ed amministrativa, con serie e positive guarentigie di retta applicazione, ed allora noi voteremo volentieri a favore; oggi noi voteremo contro il passaggio alla seconda lettura. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

Presidente. L'onorevole Ludovico Fulci ha facoltà di parlare.

Fulci Ludovico. Veramente la discussione ampia fatta ieri ed oggi sopra questo progetto non mi lascia adito che a poche osservazioni.

Io non domanderò alla statistica se la criminalità in Italia aumenti o diminuisca; alla Camera vi è già stata su questo punto una lotta fra bianchi e neri della scienza criminale.

Per gli uni aumenta, per gli altri no. Ma per coloro i quali ritengono che la criminalità diminuisce, io non ho che a riferirmi alla scuola.

Ieri l'onorevole Lucchini, a rilevare la genesi delle manifestazioni tumultuarie delle masse, riandava i casi di Renzo. A me ritorna in mente invece il fatto di Don Ferrante nei *Promessi Sposi*, il quale di fronte alla peste dubitava e polemizzava se la peste fosse un fatto oppure una menzogna. Egli diceva, che

la peste non essendo nè sostanza, nè accidente, non ci poteva essere peste; e finì morto d'accidente, perchè finì morto di peste. Ora coloro che negano, in presenza ai fatti, la necessità sociale di maggiori garanzie contro la delinquenza comune, a me pare che imitino appunto l'esempio di Don Ferrante. Noi assistiamo non solo all'aumento della criminalità, ma in specie in alcune città assistiamo ad un aumento e ad una diffusione di criminalità che non ha riscontro nel passato.

Signori, le cronache di ogni giorno vi parlano delle grassazioni che avvengono nelle vie più popolose dei nostri centri più importanti. Informino Napoli e Roma. Ieri la cronaca riportava una grassazione avvenuta al Colosseo; e giorno per giorno riportano i fatti di una criminalità che cresce ed in una forma che allarma e commuove; è la forma del furto violento, del sequestro, forma di delinquenza che agita e spaventa.

D'altra parte, per quanto sia autorevole l'opinione, a me non pare vero l'asserto dell'onorevole Lucchini, il quale ieri diceva che nei moti popolari, nei fatti lamentati in questi ultimi anni, i recidivi non abbiano avuta parte.

L'onorevole Lucchini diceva: informi Milano e informino i processi di Milano. Io invece vorrei che l'onorevole Lucchini studiasse il fatto di quei movimenti popolari, non di questa o di quella città, ma di tutte le città ove avvennero. In Sicilia, per esempio, i moti popolari dell'anno scorso non ebbero carattere politico: non furono che movimenti di delinquenza comune. S'istruirono i processi; si tennero in carcere i socialisti; ma la magistratura ebbe a riconoscere che le idee socialistiche, che la propaganda socialista in tutti quei moti non avevano avuto ingerenza di sorta, ed assolse i socialisti per inesistenza di reato.

Erano dunque moti di delinquenza: erano delinquenti recidivi perchè tutti e 30 i condannati in un processo di Messina per questi moti erano recidivi. Era la mafia che si agitava colla etichetta del socialismo; ma era la mafia, era la delinquenza, e il socialismo non vi aveva nessuna parte. Non erano moti di proletariato, era agitazione di mafia che mistificava assumendo parvenze di moto politico-sociale.

Lucchini Luigi. Non erano movimenti politici.

Fulci Ludovico. Ieri Lei parlava dei moti del maggio dell'anno scorso e presentava l'esempio di Milano. Io dico che nel maggio dell'anno scorso avemmo anche moti, di delinquenti recidivi. Infatti la differenza fra il moto popolare e socialista ed il moto prodotto dalla delinquenza si rileva subito: guardate nei centri piccoli, dove non c'è la mafia, dove non c'è la teppa, dove non c'è la camorra, dove non ci sono forme di delinquenza per associazione, in tutti questi piccoli centri ci possono essere dei moti popolari qualche volta per suggestione, qualche altra volta per moventi veramente giusti. In Sicilia, per esempio, voi avete dei processi per movimenti popolari nei piccoli centri, dove recidivi e mafia non esistono; ebbene ivi quei poveri contadini hanno fatto la loro dimostrazione, hanno fatto un po' di chiasso, ma non si è deplorato un incendio, non si è deplorata una rapina, non un attentato all'integrità personale.

Ecco la nota caratteristica del moto, puramente sociale, del moto il quale è prodotto da certe condizioni economiche a differenza del moto, che è prodotto dalla delinquenza comune.

Questa delinquenza comune, onorevole Lucchini, se qualche volta non produce il moto, o la ribellione, è un grande coefficiente del moto e della ribellione stessa. Se voi mettete in mezzo ad una massa di contadini, che ha fame, o che protesta, come è successo in Sicilia, contro gli usurpatori dei Demani comunali, usurpatori, che hanno loro tolto il mezzo di guadagnare un tozzo di pane, il delinquente comune, il recidivo, che suggestiona il proletario, che lo spinge all'incendio, al furto, all'omicidio, quel moto, che sarebbe stato forse una semplice dimostrazione, la quale avrebbe potuto avvertire il Governo che ci sono problemi da risolvere, devia ed esorbita in forma di moto delittuoso, di moto cioè accompagnato da incendi, da furti, da omicidî.

Signori, noi siamo di fronte ad una condizione di cose, la quale reclama una difesa energica.

Non entrerò in una discussione, la quale, essendo fatta con preconcetti di scuola, anzi, mi permetto di dire, con pregiudizi di scuola, spinge l'onorevole Lucchini a dire che l'an-

tropologia criminale è un prodotto delle aberrazioni di un taumaturgo, che si chiama Lombroso, e l'onorevole Ferri a dire che il pensiero della sua scuola è tutta la scienza contemporanea.

Io, o signori, ripeto, non voglio portar qui nè pregiudizi di scuola, nè preconcezioni, e dico, che affermare che l'antropologia criminale non porta studi positivi, fatti, osservazioni, esperimenti i quali debbono essere la guida del legislatore e dello scienziato, è voler revocare in dubbio ciò che è evidente. Ma, lasciamo da parte la scienza, e atteniamoci al buon senso. Non vediamo noi nei centri più popolosi degli uomini, che si costituiscono in associazione, anche senza patto esplicito, dalle affinità di temperamento morale, per quella specie di affinità, che viene dalla loro condizione morbosa? Che cosa è la mafia in Sicilia, che cosa è la camorra nel Napoletano, che cosa è la teppa nell'Alta Italia? Niente altro che una associazione di costituzioni morbose, le quali fatalmente sono spinte al delitto, che si uniscono, che si oppongono a tutto ed a tutti, che si oppongono al lavoro libero, che si sottraggono alla punizione perchè sopprimono le testimonianze, intimidiscono i cittadini.

Ecco perchè il numero dei recidivi puniti non è tanto forte quanto dovrebbe essere, perchè la mafia, la camorra, la teppa, sopraffanno anche l'amministrazione della giustizia. E sono associazioni che hanno completa assenza di senso morale, finalità delittuose, metodi di violenza e di fraude ed anche un gergo che esprime quei sentimenti e quei patti anormali.

Adunque, o signori, questa legge nel suo concetto informatore risponde ad una assoluta ed urgente necessità. Uno Stato, che si rispetta, conscio della sua missione e dei suoi doveri, non può non difendere la società civile contro queste organizzazioni criminali. Ma questo progetto risponde allo scopo?

Io, o signori, non ripeterò le osservazioni che sono state fatte; dirò soltanto che sottoscrivo a tutte le osservazioni fatte dall'onorevole Barzilai, dall'onorevole Ferri e da altri colleghi.

Io vengo troppo tardi, ma consenta la Camera che io faccia pochissime osservazioni.

Si è detto che questo disegno di legge non è in armonia colla nozione della reci-

diva delle nostre leggi penali, aggiungo che esso è in urto col sistema del nostro codice penale, che anzi urta l'indirizzo di detta nostra penalità.

Il codice penale distingue i reati in due grandi categorie: una, in cui si rileva la perversità dell'animo; l'altra, in cui vi possono essere degli impulsi non perversi, nè addirittura immorali. I primi reati sono puniti colla relegazione, gli altri con la detenzione. Ora io domanderei alla dottrina dell'illustre ministro guardasigilli: in una legge che si prefigge per iscopo di difendere la società, non contro un dato delitto, ma contro l'abitudine del delitto, contro la perversità, come si fa a dire che anche i condannati alla detenzione, (il che significa condannati per delitti commessi per impulsi non addirittura immorali) siano inclusi? Non è ciò sconvolgere il sistema delle nostre pene?

Debbo fare anche un'altra osservazione. Che cosa deve decidere il magistrato, il quale pronunzia la condanna alla relegazione? Secondo questo disegno di legge il magistrato, di fronte ad un caso di recidiva, deve fare un lavoro puramente meccanico e materiale: ci sono state queste condanne, dunque ci sarà la relegazione.

Ora pare all'onorevole guardasigilli, che questo criterio puramente meccanico e materiale risponda alle esigenze della giustizia? Un magistrato non dovrebbe contentarsi di sapere la passata punizione del delinquente o la pena già da lui scontata, questa dovrebbe essere una condizione per venire alla applicazione della relegazione ma non il solo criterio per la condanna. Il magistrato dovrebbe vagliare, esaminare i fatti e la vita del recidivo, e vedere se veramente egli sia o no pericoloso. Chè queste condanne certamente provano che c'è stato un individuo, che ha commesso dei delitti, ma per avere una prova certa che esso sia pericoloso, occorrono ben altre condizioni.

Non dovete fare in modo che il magistrato sia un semplice registratore di condanne. Il tribunale, per esempio, dovrebbe dire: voi avete avuto due condanne, come risulta dal vostro cartellino penale, dunque andrete alla relegazione. Ma ciò non basta, il magistrato deve fare un altro esame, che riguarda la vita di quest'uomo, dopo scontata la pena, per vedere se veramente sia pericoloso.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. C'è l'articolo 6.

Fulci Ludovico. Ma c'è di più: questa legge riproduce un errore della legge francese, la quale non guarda agli impulsi ed alla qualità del delitto, ma unicamente alla pena. E questo disegno di legge guarda unicamente alla pena, criterio meccanico e materiale.

Occorre invece, che si guardi non la pena ma il delitto, e si studi il delinquente. Si vagli il danno e si studino motivi, impulsi. Ci sono impulsi morali ed immorali, sociali ed antisociali, giuridici ed antiggiuridici. Ora la legge sui recidivi non deve colpire che la delinquenza abituale, perversa, ispirata a motivi immorali antisociali. Questa è la delinquenza pericolosa.

L'onorevole ministro guardasigilli questo pericolo per la società non può ravvisare nei delitti passionali. Il reato d'impeto evidentemente si sottrae a questa possibilità di pericolo.

Ebbene, secondo questo disegno di legge, chi è stato condannato per omicidio con provocazione grave, o chi è stato condannato per omicidio derivante da eccesso di difesa, chi si è trovato di fronte un aggressore, e, difendendosi ha ecceduto nella difesa, è essere pericoloso che si deve segregare dalla società civile.

Tutto ciò non fa che rivelare l'erroneo sistema di questa legge, che guarda unicamente all'indole delle pene, senza guardare all'indole del reato, ed all'impulso di esso. E c'è di più: anche il colpevole di trasgressioni diventa delinquente pericoloso.

Voi avete detto col vostro codice, che nelle trasgressioni non si punisce che un fatto puramente materiale, senza guardare l'intenzione, senza guardare l'elemento morale del reato; ma allora come fate a trovare una ragione di perversità e di pericolo in coloro che commettono delle contravvenzioni, per quanto queste possano essere importanti?

Evidentemente, se lo spirito informatore di questo progetto deve avere l'assenso di tutti coloro che intendono l'urgente necessità di questa difesa sociale, specie per i grandi centri, dove appunto sono queste associazioni criminose che si impongono e che fanno una continua guerra alle popolazioni oneste, dall'altra questo progetto, nel suo contenuto, ha bisogno di molte modificazioni, cosicchè po-

trebbe dirsi quasi che bisognerebbe cambiare il sistema d'attuazione della nobile finalità che ispirò il Ministero a presentarlo.

Valgano queste mie poche parole per una dichiarazione di voto: mentre approvo il passaggio alla seconda lettura, mi riservo in occasione di questa tutti gli emendamenti, tutte le osservazioni e le proposte che crederò opportune. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Venturi.

Voci. A domani!

Venturi. (*Segni di attenzione*) Cercherò di essere breve.

Comincio col lodare il concetto che ha mosso il ministro a presentare questa legge, che io voterò, perchè, ad onta dei pericoli che i tecnici vi trovano, riscontro che essa inizia un sistema di legislazione, che ha per principio la prevenzione del delitto, e che la scienza non può non approvare. Io dico soltanto che forse questa legge sarebbe stato necessario ampliarla, per quanto per la scienza ancora la diagnosi della delinquenza sia immatura, e credo che vi sarebbe stato modo di allargarne il concetto, ritenendo meritevoli di una speciale custodia, non soltanto coloro che delinquenti sono stati bollati da una condanna, ma pure altri individui che assolutamente sono presunti delinquenti con enorme approssimazione di giudizio. Vi sono fra questi gli alcoolisti, i vagabondi, gl'immorali, e certi inabili e refrattari alla società ed al lavoro sociale, dopo condanne avute e dopo altre prove d'incongruenza.

L'attuale disegno di legge si informa anche all'altro principio, che la pena non risponde al concetto di un castigo, ma risponde a quello di una difesa sociale.

Più avanti dirò come sarebbe bene che la pena anche realizzasse il concetto che dovesse essere educativa, e più innanzi ancora dirò che vorrei fosse di compenso al danno arrecato. Questo è il punto principale che prenderò ad esporre.

So anch'io che anzichè occuparci di questioni riflettenti il metodo di punire i delinquenti, sarebbe meglio che la legislazione si indirizzasse a cercare il modo di prevenire il delitto; ma ciò qui è fuori di luogo e appartiene ad una legislazione sociale che speriamo il Parlamento inizi o meglio pro-

segua, poichè qualche cosa si è già incominciato.

Allora dovrà badarsi alla infanzia abbandonata, alla educazione della gioventù, specialmente nell'età nella quale è più disposta al delitto (e non insegnare la morale ai bambini, i quali non sanno ancora cosa sia delitto), a misure contro l'alcoolismo, alla colonizzazione, all'insegnamento dei mestieri, ecc.

Da questa legislazione rimarrà nella società minore attitudine a creare delinquenti. Resteranno però sempre, io dico all'onorevole Lucchini, dei delinquenti.

E qui, senza entrare in una discussione alla quale m'invita l'onorevole parola dell'onorevole Ferri, se esistono o no delinquenti nati, io dico soltanto che quando anche la società stessa non li dovesse fare, vi sono sempre però dei delinquenti malati, epilettici, impulsivi, frenastenici, immorali, ed invertiti sessuali; e questi sarebbero sempre, qualunque sia lo stato della società, poichè sono sempre attratti ad essere ribelli a qualsiasi adattamento.

Ma anche il concetto del delinquente nato, se non si voglia avere un preconetto dottrinario, risponde alla realtà, perchè, o signori, la delinquenza in fondo ha origine da una ribellione alle convenzioni sociali, ed essa va espressa in tre ordini di impedimenti, che la società mette alla libera e selvaggia esplicazione del proprio volere: cioè delinquenza la quale si riferisce alla proprietà, delinquenza la quale si riferisce alla limitazione dei bisogni sessuali, e delinquenza che si riferisce alle norme dei rapporti di tolleranza e gerarchia.

Vi son sempre, o signori, dei temperamenti individuali, abbiano pure origine morbosa o sociale, refrattari alle leggi comuni, i quali per l'abito alla ribellione, s'indurano al delitto, che commettono poi senza passione e senza rimorso.

Questi non sono delinquenti nati individuali, ma sono delinquenti, come dice il Lucchini, prodotti dalla società; ma alla loro volta trasmettono per eredità dei caratteri specifici, similari, onde ne derivano individui che se non sono considerati dal medico come malati comuni, sono malati sociali e fino ad un certo punto appartengono al medico ed al sociologo insieme. Ecco il concetto più

semplice e vero di una delinquenza congenita, non creata dalla società, ma trasmessa per eredità, una delinquenza la quale è in origine effetto semplice di ribellione, è passionale, ma più tardi è costituzionale, perchè è ereditaria.

E quand'anche dovessimo ridurre le condizioni sociali così che non creassero per sé stesse delinquenti, delinquenti rimarrebbero sempre quelli appartenenti alla delinquenza ereditaria e resterebbero fino a tanto che l'eredità sempre più tenue non ne cancellasse le vestigia.

Ma poichè oggi non siamo in tema di profilassi, ma in tema di difesa della società dai delinquenti che esistono, io vengo allo scopo del mio discorso.

Ora, dico io, prima di provvedere al modo di separare i delinquenti recidivi dalla società, non sarebbe meglio ancora vedere se i mezzi attuali punitivi non siano, per sé stessi, creatori di recidivi? Ed allora io giungo a questa affermazione, che dimostrerò: il sistema attuale carcerario, punitivo, crea per sé stesso i delinquenti, e crea specialmente i recidivi. Crea i delinquenti e i recidivi, perchè non è assolutamente possibile, oggidì che vediamo le cose da un punto di vista positivo, che sia scritto sul banco delle Corti d'assise che la legge sia uguale per tutti. Ciò fu originato da un concetto ideologico, che supponeva un principio trionfante di uguaglianza morale, che poi non è stato raggiunto. Le differenze fra le varie classi sociali sono ancora come in quel tempo in cui è stata fatta la legge; gli uni sono pari ad essa, altri le sono superiori, e i più le sono molto al di sotto. Se si vuole che la pena sia efficace, bisogna che raggiunga i delinquenti in modo assoluto, facendo che essa sia sentita dagli uni e dagli altri. E, poichè è diversa la sensibilità, e diversi sono i danni che dalla pena derivano, ne viene che questa deve essere commisurata alle speciali qualità dei delinquenti, perchè raggiunga lo scopo che essa si prefigge. Il carcere per alcuni non è affittivo, è anzi una comodità, non è un danno; mentre per altri è un danno completo. Ne deriva che gli uni saranno renitenti al delitto, e gli altri al delitto saranno completamente indifferenti, se non attirati persino dai riposi del carcere. Il carcere è per sé stesso poi creatore di delitti per causa del sistema suo, che non separa un delinquente dall'altro;

non separa il delinquente passionale dal delinquente abituale, non separa i giovani dai vecchi, non separa i malati dai sani, non separa gli onorati da quelli senza riputazione, non separa l'individuo educabile da quello che non è educabile. Dunque, il carcere che non distingue gli individui, in modo da impedire il contagio fra di loro, per colpa del concetto che la pena sia applicabile ugualmente a tutti in base alla supposizione che tutti siano uguali, è assolutamente creatore di delinquenti e di recidivi.

Continuando nel sistema carcerario così, perchè non riuscisse a creare i delinquenti e i recidivi, prima di tutto bisognerebbe commisurare, ripeto, le pene a seconda delle qualità delle persone, che diversamente ne sentono i danni. E dico che sarebbe tempo che la scuola e la scienza nostra passassero alla terza riforma. Già il Ferri l'ha accennato oggi; e me ne compiaccio, perchè io questa idea la esposi già in un altro discorso alla Camera. Se la scienza giuridica classica ha studiato il delitto per sè stesso, e la scuola antropologica criminale ha studiato il delinquente, e l'ha distinto a seconda del contributo di dolo che reca nel delitto, è ancora da farsi uno studio metodico, che darà, certo, grandi risultati pratici, quale quello di vedere quali influenze diverse abbiano le varie pene sulla educazione dei vari delinquenti.

Si saprebbe anche per tale studio quali diverse funzioni dovrebbe avere la pena rispetto all'individuo. Prima di ciò non sarebbe mai possibile un sistema punitivo razionale ed efficace.

Un sistema, che rispondesse a questo concetto, di dar la pena secondo i diversi delitti, dovrebbe dunque tener conto delle diverse specie di delinquenti; dovrebbe tener conto dei giovani e dei vecchi, dei colti e degli incolti, degli onesti e di quelli senza riputazione, dei lavoratori e dei non lavoratori.

È possibile rendere il carcere educativo, tenendolo sulla base attuale?

Noi non sappiamo fare la scuola educativa: figuriamoci se tale possiamo fare il carcere! È buono a tale scopo il cellulare? Prima di tutto, dice bene l'onorevole Ferri, il cellulare crea i pazzi, e costa molto. Eppoi il concetto del cellulare contraddice al sistema corrente, al sistema della romantica mitigazione delle pene.

Mentre, cioè, il carcere è un luogo, che la società oggi tende a fare sempre più dolce, sano, igienico, attraente; il cellulare esprime il crudele pensiero d'isolare l'individuo e di metterlo, come dicono i classicisti, in condizione di pensare al proprio delitto, affinché se ne ravveda; viceversa poi quest'individuo si dà in braccio a vizi, ad isolamenti mentali, che ne creano la selvatichezza, la pazzia, e lo alienano dalla società.

La relegazione, dice l'onorevole Lucchini, è inutile; l'eliminazione è anche inutile, perchè la società è una specie di spugna, che ha sete di delinquenza; e quando voi segregate una o due grandi canaglie in un paese, altre ne vengono ad occupare il loro posto, anzi vi arrivano in proporzione crescente: se si sottrae un criminale, che sta alla punta della piramide, quelli in basso, meno criminali, vengono al suo posto, e vengono in due, in quattro, in otto. Questo in massima è vero; tanto vero che molto spesso la pubblica sicurezza è stata fatta, in paesi e in città, da briganti e da camorristi: noi ne ebbero l'esempio, nel tempo del brigantaggio, quando la maggior sicurezza si aveva in quei luoghi dove erano dei briganti temuti, a favore, s'intende, di chi li pagava. (*ilarità*).

Però l'onorevole Lucchini nel dir questo è stato illogico, nel suo discorso sapiente; in quanto che, trovando che l'eliminazione non è efficace nè a vincere la recidiva nè a migliorare il criminale, non è venuto, come faccio io, a dichiarare che assolutamente si deve negare l'efficacia del carcere e passare ad altri sistemi di punizione.

Non ritornerò al concetto delle pene afflittive crudeli, che hanno fatto il loro tempo; e ricordo alla Camera come uno degli argomenti che ha avuto maggiore influenza per l'abolizione della pena di morte, quando ci sono state le famose discussioni nel paese, nei giornali e nella Camera, è stata l'inefficacia esemplare della pena di morte. È stato dimostrato da uno scienziato, dal Livi, come precisamente alle esecuzioni capitali abbiano sempre presenziato coloro, che poi alla loro volta andarono alla forca.

Non ha nessuna efficacia, disse il Livi, la pena di morte nell'allontanare un individuo dal commettere un delitto; esercita anzi un'attrattiva, come noi qualche volta con l'intensità di un dolore artificiale riusciamo a vincere altri dolori.

Non penso neppure ad altro efficace sistema, che avevano i padri nostri (e che noi abbiamo abbandonato) contro i recidivi; al marchio.

Fu un efficace sistema, ai suoi tempi; se oggi se ne formasse il segno di un ordine cavalleresco, sarebbe molto più efficace di certe altre pene; e potrebbe anche, in certi casi sostituirsi, e voi mi capite (*ilarità*) ...per qualcuno, ad altri ordini!

Del resto il tatuaggio stesso è un marchio, che gli stessi delinquenti si fanno, sebbene oggidì essi abbiano capito quanto sia efficace a preservare la società dalla loro azione, e a farli perseguire dalla polizia; tanto che, mentre prima era abitudine generale dei delinquenti, ora il tatuaggio va scomparendo. Certe idee passate ritornano, o signori, alle volte in un ambiente mutato, sotto nuova veste: *multa renascentur quae iam cecidere*. Gli stessi fatti si ripresentano, e noi li crediamo nuovi.

Vi è, per esempio, attualmente un insegnamento scientifico, che quasi risponde al ripristino del marchio del Medio-Evo. Mi riferisco a quello che insegna oggidì la polizia scientifica, per mezzo della fotografia e della raccolta di certe misure dei carcerati, che segnano un dato individuo in un dato libro, e fanno sì che non si sottragga al riconoscimento della polizia giudiziaria; scienza, che poco alla volta facendosi popolare, potrebbe diventare un mezzo molto pratico per insegnarci a guardarci dalle canaglie, dai ladri, ecc., e che per nostra ignoranza solo in Italia è trascurata.

Poichè dunque è un lusso cattivo quello di usare crudeltà, quando nulla ci obbliga a tanto; e poichè lo scopo della pena deve essere difensivo, educativo e, a mio parere, compensativo, è inutile il carcere, che crea delinquenti e recidivi e non li emenda; è inutile anche l'eliminazione, perchè quello che ha detto l'onorevole Lucchini trovo che è vero. Trovo che è vero, perchè risponde alla realtà dei fatti, che egli ha messo in evidenza; è vero anche per me nel concetto, perchè risponde al meccanismo della formazione stessa della delinquenza.

Dico dunque che bisogna passare ad un altro sistema. Io non faccio soltanto della filosofia, e riattaccherò il mio concetto a quello della legge, dal quale mi sembra che possa derivare. Il concetto delle pene ha

fatto una evoluzione nella storia, e noi dobbiamo seguire questa evoluzione. Anzi non è male che ci spingiamo a considerare anche ulteriori progressi di questa evoluzione; perchè l'uomo di Stato non deve fermarsi soltanto alla conoscenza e considerazione dei fatti, quali si mostrano nel momento attuale, perchè in questo caso rischierà di fare leggi che domani non saranno capite, specialmente data la media ignoranza della società.

La pena, che prima era affittiva per mezzo del dolore fisico, fu poi tramutata in privazione della libertà individuale, per mezzo del carcere. Non si potrebbe pensare a danneggiare il delinquente, in corrispettivo del male che fa, a danneggiarlo in quei beni, che sono oggidì molto più apprezzati, vale a dire nei beni economici e morali? Ecco una grave questione: il passaggio dal dolore fisico e dalla soppressione della libertà ad un danno arrecato al delinquente nei suoi beni materiali e morali. Con ciò voi direte che si entra nel sistema della legge inglese. Questo sistema per me, è vero, sarebbe l'addentellato; ma certo intendo che si dovrebbe sviluppare adattandolo alle speciali condizioni nostre; a mio parere esso è l'unico sistema che potrebbe rispondere allo scopo: s'intende bene, però, informandolo, per quanto è possibile, al principio del *risarcimento del danno* che venga fatto dai ricchi, ed anche dai poveri. (*Interruzioni*).

Questo almeno è il mio pensiero. Ai ricchi, e si capisce, la pena finanziaria progressiva, sino alla confisca totale dei beni (*Commenti — Interruzioni*). Non dubitate; sarebbe un rimedio capace di esser somministrato con precauzione, prudenza ed opportunità. E se si volesse limitare questo modo di risarcimento, per non danneggiare le famiglie, lo si potrebbe anche. Già i delinquenti sono anche di loro natura sciuponi; e l'interdirli per tempo, a favore delle famiglie, sarebbe sempre una grande cautela, e potrebbe allora il lavoro anche per i ricchi essere il mezzo di risarcimento. Per i poveri poi il risarcimento lo farei sulla base del seguente sistema. Ora, col nostro metodo carcerario, si dà il lavoro ai carcerati per il loro particolare vantaggio: io credo, invece, che lo si dovrebbe imporre a vantaggio degli offesi. Purtroppo noi nella legislazione penale abbiamo sempre pensato ai delinquenti e non alle loro vittime (*Benissimo! — Commenti*). Io, signori,

ho conosciuto, e forse voi ne conoscete più di me, individui che, venendo via dal carcere, dopo dieci o undici anni, hanno comprato quattro buoi e preso in affitto dei campi: e ho assistito perciò a certe discussioni, fra poveri tapini, se ancora convenga andare ad un'America che non è più produttiva, o a beccarsi dieci anni di carcere dove, senza rischio e fatica, si può sempre adunare un discreto peculio. (*ilarità*).

In compenso, il risarcimento del danno per mezzo del lavoro può esser fatto tanto in colonie di lavoro forzato, quanto col lavoro libero, perchè non c'è sempre bisogno del carcere. In Inghilterra abbiamo condanne, che si risolvono e si scontano sempre con compensi.

I refrattari al lavoro, poichè, come ha detto l'onorevole Ferri, non dobbiamo essere enormemente affettuosi verso i delinquenti, avranno e sentiranno più forte la pena del dover lavorare; ma, qualora non si accetti il principio del carcere *sine die*, il carcerato, che abbia col lavoro ormai risarcito il danno arrecato, potrà vedersi accorciata la condanna; mentre, se sia condannato *sine die*, subirà il lavoro sino a che non abbia raggiunto il completo risarcimento e la libertà.

In questo modo, o signori, si verrebbe a riparare anche ad un'altra grande ingiustizia, ed è questa: che vi sono individui danneggiati, che rimangono sul lastrico senza alcun compenso, perchè l'offensore loro è stato un povero, che non li può risarcire. Ed ecco, o signori, qui palese la strapotenza di colui che non ha nulla di fronte a chi ha qualche cosa. (*Commenti — Si ride*).

Vi sono individui, o signori, che si augurano dopo avuta la disgrazia, che l'offensore sia persona ricca. Mi ricordo di gente che piangeva di miseria, nonostante una bellissima sentenza in tasca, che assegnava loro un compenso di duemila o tremila lire, che non sapeva come averle, perchè l'offensore non aveva nulla. E lo Stato, che crede di far giustizia, dovrebbe preoccuparsi di questo; non dico che dovrebbe pagare esso i danni agli offesi, ma dovrebbe almeno incaricarsi di fare il possibile perchè l'offensore risarcisca il danno fatto. (*Interruzioni*). Sarà il caso di fare una legge in modo che questo risarcimento possa aver luogo, come si fece per gli infortuni del lavoro.

Coll'attuazione di questo mio concetto si

otterrebbe anche un altro progresso morale venendo a togliere l'inumana sete di vendetta da parte delle famiglie degli offesi, le quali, per mezzo degli avvocati della parte civile, fanno ogni maniera di tentativi, di ricerche, di suppliche, perchè l'offensore venga condannato il più fortemente possibile. Quando invece, vi fosse la pena del compenso, anche questo sentimento inumano verrebbe meno. (*Commenti*).

Del resto, o signori, credete voi giusto che la società debba mantenere i malfattori; che debba mantenere questi individui, che sono veri e propri nemici suoi, quando invece non si possono fare le spese necessarie agli ospedali e a provvedere alla beneficenza, ai vecchi ed ai bambini? A me sembra che dovrebbe il sistema da me proposto condurre poco alla volta i delinquenti a pagare non solo i danni arrecati, ma anche le spese della giustizia e del carcere. Del prodotto del lavoro dei carcerati, una parte dovrebbe dare alle necessità del loro nutrimento; il resto darlo a compenso delle spese dello Stato e alla parte lesa. Se il condannato non lavora, si tenga in carcere *sine die*, esclusi i malati. (*Si ride — Interruzione del deputato Lucchini*).

I particolari, onorevole Lucchini, li studieranno i giuristi.

Io credo che a questa riforma si potrebbe venire poco alla volta e lentamente; perchè, come dico, ci sono sempre i delinquenti morbosi e istintivi, che sarebbero o refrattari o incapaci, di lavorare, o di sentir lusinghe di vantaggio; e per essi sarebbe necessario il sistema carcerario, salvo poi che la scienza e la pratica non trovino il rimedio anche per loro. Ma per dire come, fin da ora, si potrebbe inaugurare questo sistema sulla base del sistema carcerario attuale, bisognerebbe cominciare a far sì che il peculio che guadagnano i carcerati, non andasse a loro beneficio, in modo da farli poi uscire dal carcere contenti, cattivo esempio a coloro, che hanno poca ripugnanza al delitto e nessun onore, e vanno in carcere facilmente; ma dovesse servire per i compensi, di cui ho parlato, tolte le spese, in ragione del maggior lavoro e del maggior danno che avessero risarcito.

Voi potreste dunque far questo poco alla volta, sopprimendo alcune carceri, le minori, fino al punto di arrivare a dare il lavoro libero, come si fa già pel pagamento delle

multe e contravvenzioni, magari a rate mensili.

Lodo l'onorevole ministro perchè con questa legge prescrive, che le condanne dei recidivi non vengano inflitte dalla polizia, ma dall'autorità giudiziaria, togliendo in questo modo il sospetto dell'arbitrio e dell'espediente politico. Mi unisco poi al collega Ferri nel biasimare il domicilio coatto, il quale è condanna aprioristica, non suggerita da criteri scientifici, ma da criteri non sempre giusti, e che nella pratica si risolve in un aumento di oziosi, e nella creazione di un ozio, che crea maggiori delinquenti. (*Interruzioni*). Non è vero, onorevole Lucchini, che essi non gravino allo Stato, perchè noi li manteniamo dando loro cinquanta centesimi al giorno. Crepino, se vogliono crepare, o lavorino. (*Viva ilarità*).

Io sono stato tra quegli scienziati, al Congresso d'antropologia criminale, che hanno accettato il principio del ripristino della pena di morte, come uomo politico però non l'accetterei (l'ho accettata come antropologo criminalista) perchè esprimeva la formula assoluta della eliminazione dei delinquenti. (*Viva ilarità*). Però, considerato che la diagnosi sicura della incurabilità di un delinquente io non mi sentirei di farla mai, non avrei mai il coraggio di fare la ricetta della forca, dopo una diagnosi fatta per passatempo scientifico. (*Nuova ilarità*). Scientificamente, soltanto io sono disposto ad accettare il principio della pena di morte. (*Ilarità*).

Io tengo conto anche di altri fattori, che concorrono alla soluzione del grave problema; perchè non è soltanto dal lato scientifico che un problema sociale trova la sua soluzione: vi sono i fattori collaterali, che vi contribuiscono. Per esempio, la questione della pena di morte in Italia, mercè specialmente lo sviluppo di sentimenti altruistici e anche di sentimenti gentili ha trovato la sua soluzione; io non posso assolutamente disconoscere questo. E poichè, politicamente, è la sola cosa in cui sembra che siamo andati innanzi agli stranieri, mi compiaccio che, in questa sola cosa, gli stranieri almeno ci vogliano imitare. Ci sono idealità che, quantunque abbiano parvenza di trionfi ideologici, hanno esse stesse la fatalità, la fortuna del sicuro trionfo, anche positivo. Io credo, infine, che, poichè allo scopo della pena non è necessaria la crudeltà, mentre ci sono altri mezzi

per fare che la pena raggiunga il suo scopo, credo, dico, che la morte sia un lusso inutile e crudele. (*Viva ilarità — Commenti*).

Per l'idea, specialmente, di voler considerare la società nella sua costituzione attuale, così com'è fatta, non come la vorremmo, non merito, se qualcuno lo pensasse, il nome di retrogrado, come non voglio assolutamente che mi si chiami progressista, (*Si ride*) progressista o retrogrado vuol dire essere su quella linea vostra, la quale non ha più nè capo nè coda. (*Ilarità*).

Io sono ancora più innanzi del parere espresso dall'illustre Luzzatti, che mi onora della sua attenzione, il quale scrisse testè che la civiltà procede solo talvolta a sbalzi. Ci sono due civiltà, egli disse: una di procedimento progressivo e una di riflesso: la nostra, o signori, senza fare discussioni storiche, è, senza dubbio, derivata dal trionfo prepotente, dalla imposizione di un'idea civile nuova, la quale ha supposto un rapido adattamento delle cose a sè stessa. Noi abbiamo creduto di diventare presto tutti uguali dinanzi al voto elettorale, alla legge penale, ecc. ed abbiamo fatte le leggi relative, quali dovrebbero essere, quando gli uomini fossero tutti all'altezza dei maggiori che le hanno fatte. (*Bravo! — Approvazioni*). Ma se noi, dopo cinquant'anni non abbiamo potuto vedere realizzato il desiderio del D'Azeglio e gli italiani non si sono fatti, perchè volete fare le leggi come se gl'italiani si fossero fatti?

Se ad un bambino, nella fanatica previsione che diventerà rapidamente un uomo, noi metteremo un cappello da uomo (*Viva ilarità*) succederà poi che dovremo cambiarlo o stringerlo, quando vedremo che il bambino non crescerà così presto, se non vorremo che gli cada sugli occhi.

A dir così non si è reazionari; ma credo che al vero e non fantastico modo di progredire della civiltà si debbano anche adattare le leggi. Se poi si vedrà che poco alla volta si cresce, faremo che il cappello di tanto in tanto venga allargato, per non impedire lo sviluppo della testa.

Ho anche un'altra proposta da farvi, che mi pare risponda a tanti nostri bisogni che metta fine alla disgraziata fase ideologica del nostro progresso. Propongo, cioè, la revisione decennale del Codice.

Noi, o signori, lamentiamo l'inconveniente

che ogni Codice appena fatto è già vecchio per le persone migliori ed è troppo avanti per le peggiori.

Quanti enormi inconvenienti sono già succeduti, che sarebbero altrimenti stati rimediati! Non invoco l'Inghilterra e Roma, che avevano ed hanno ancora una legislazione a strati, che i giudici adoperano all'occorrenza, dimenticando leggi antiche, tacitamente, per metter mano alle nuove o alle medie. Nel medio evo il Codice era possibile, perchè il medio evo camminava lentamente, e tenne gli uomini per molto tempo quasi uguali nella barbarie o nella semplicità. Ma colla rapidità, che abbiamo ora di procedere, con l'enorme differenziazione di uomini e di funzioni e di modi, non è assolutamente possibile che venga un Codice il quale provveda a tutte le esigenze del momento.

Quindi è che la revisione del Codice ogni dieci o venti anni segnerebbe il momento storico del nostro progresso, e provvederebbe alle tendenze progressive, alle tendenze regressive ed alle divergenti. (*Urarità — Interruzioni*).

Questa revisione si potrebbe proporre per mezzo di Commissioni permanenti parlamentari, le quali fossero incaricate di raccogliere i dati e di portarli alla discussione. A maggior cautela talvolta potrebbe essere usato il *Referendum*.

A voi tecnici, se credete il mio pensiero degno di considerazione, il renderlo concreto e lo svilupparlo. Io dico che questa revisione decennale del Codice sarebbe l'unico sistema per non creare civiltà a sbalzi, e per entrare nel vero modo scientifico e positivo di fare le leggi, cioè nel sistema sperimentale. Quando si fanno le leggi penali, bisognerebbe che ci fosse una tale preparazione di studio sociale, per cui si potesse dire che, date certe condizioni, sarebbero certamente prevedibili dati delitti, e che, fatta la legge, questi delitti non succedessero più. Ed è per questo modo di vedere che io ho approvati testè i provvedimenti di pubblica sicurezza.

Io ho detto fra me: se per venti anni tutti i prefetti di tutti i partiti, sotto tutti i Governi e con ogni Camera, nelle identiche circostanze, hanno creduto di dover impedire le riunioni all'aperto, forse è vero che è necessaria una legge che proibisca le riunioni all'aperto (*Si ride*). Se poi mi si dimostrasse che, nelle precedenti proibizioni non vi fu

sempre o di frequente giustificazione, allora le leggi attuali le crederei un arbitrio.

Io non approvo il sistema di fare le leggi *a priori*; si deve invece seguire lo sviluppo dei fatti, prevederne le tendenze e quindi fare le leggi, così appunto come si dirige un fiume mediante gli argini, dove il fiume tende a dirigersi, non facendo gli argini prima che il fiume esista.

Non bisogna dimenticare, o signori, che noi la maggiore istruzione per legiferare l'abbiamo dalla delinquenza medesima, che ci insegna i bisogni, i difetti e le utili tendenze.

Le leggi debbono essere barriere, che si tolgono o che si mettono a seconda delle tendenze. Un educatore, che abbia la missione di educare un giovane, non deve a tutti i costi costringerlo a far quanto non può; ma dalle sue ribellioni trarre indicazioni ad indirizzarlo a più naturali ed utili vie.

Anche il fare troppe leggi non è nè utile nè liberale. Ci sono delitti causati dalle troppe leggi, delle quali molte non sono conosciute e creano delitti artificiali.

Non bisogna poi abolire l'uomo. È meglio che invece di stringere l'uomo nelle leggi, badiate di farlo responsabile delle proprie azioni...

Io ho fatto una volta, insieme col Turati, che mi auguro ritorni presto qui dentro, uno studio sulle quote minime della delinquenza, che abbiamo proposto siano abolite dal Codice.

Abbiamo voluto dimostrare l'utilità, che ci sarebbe, se il Codice penale liberasse l'uomo dai delitti piccoli, i quali indicano una sicura tendenza della società a muoversi verso una data parte. E poi, dicemmo, bisogna sviluppare sempre più l'attività e la autonomia degli individui ed incitarli alla difesa di loro stessi, senza bisogno che la legge intervenga.

Signori, avrei qualche cos'altro da dirvi; ma voi siete stati troppo buoni nell'ascoltarmi e non abuserò.

Voci. Parli! parli!

Venturi. Finisco col dire che accetto questo disegno di legge perchè inizia un sistema di prevenzione difensivo. Se non fosse efficace nel modo in cui è fatto, avrà almeno affermato un principio, che potrà essere sviluppato. Il ministro stesso credo che si convincerà che nessun uomo è perfetto,

come nessuna sua fattura è perfetta; ed accettando anche i consigli degli avversari potrà migliorare la legge.

Io auguro, prima di tutto, che le mie idee trionfino, questo si capisce, (*Si ride*); ma più di questo auguro il trionfo di un sistema di legislazione sociale, che sia più efficace cura della delinquenza. Ho fede nella civiltà, e credo che la lotta libera stabilirà quel dato equilibrio tra le varie classi sociali, che si concreterà nella giustizia, la quale è la vera nemica dei delinquenti. Distribuire tutti a loro posto è intanto il primo passo alla pace sociale, affinché tutti ordinatamente possano salire senza perdite e senza ferite.

Verrà giorno nel quale gli stessi delinquenti non saranno, come le scorie, buttati via; ma la civiltà creerà anche per loro ciò, che Lombroso dice simbiosi; vale a dire quel tale utilizzo degli elementi deboli e refrattari, come squadre inferiori e di riserva, utili a minori bisogni.

Finisco questa mia cicalata con l'accettare la proposta dell'onorevole Ferri, cioè dicendo all'onorevole ministro: prendete pure, se volete, per base della vostra legge non una condanna *sine die*, a tempo indeterminato, ma a tempo determinato, con criteri pratici o scientifici, o con altri criteri sani, che crederete meglio, ma fate che gl'individui vengano liberati presto o tardi a seconda dell'utile ottenuto dalla condanna. Io proporrei che venissero liberati quando avessero raggiunto il risarcimento della parte offesa; ma in ogni modo, se anche voi non accettaste la mia opinione del carcere a tempo illimitato e del risarcimento, fate che i condannati escano a seconda del risultato ottenuto. Avrete accettato un grande principio, se accetterete quello, che la delinquenza è una malattia, che deve essere curata, e che il carcere è una medicina, che deve essere data solamente perchè ottenga il suo scopo. (*Bravo! Bene! — Approvazioni.*)

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Risultamento di votazioni.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni e prego gli onorevoli segretari di numerarne i voti.

(*I segretari numerano i voti.*)

Comunico alla Camera il risultamento delle votazioni segrete sui seguenti disegni di legge:

Disposizione sul patrimonio delle religiose Cappuccine in Città di Castello:

Presenti e votanti	216
Maggioranza	109
Voti favorevoli	180
Voti contrari	36

(*La Camera approva.*)

Aggregazione del comune di Bentivoglio alla pretura di San Giorgio di Piano:

Presenti e votanti	216
Maggioranza	109
Voti favorevoli	188
Voti contrari	28

(*La Camera approva.*)

Cessione definitiva di alcune aree marittime al municipio di Palermo:

Presenti e votanti	216
Maggioranza	109
Voti favorevoli	182
Voti contrari	34

Aggregazione del comune di Esclalapano alla pretura di S. Nicolò Gerrei:

Presenti e votanti	215
Maggioranza	108
Voti favorevoli	185
Voti contrari	30

(*La Camera approva.*)

Autorizzazione a transigere la causa relativa ai biglietti consorziali che si riscontrarono duplicati:

Presenti e votanti	214
Maggioranza	108
Voti favorevoli	177
Voti contrari	37

(*La Camera approva.*)

Spesa straordinaria per riparare i danni cagionati ad opere dello Stato, Provincie, Comuni e Consorzi dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1898:

Presenti e votanti	214
Maggioranza	108
Voti favorevoli	184
Voti contrari	30

(*La Camera approva.*)

Autorizzazione di spesa per la pubblicazione dei documenti finanziari della Repubblica Veneta:

Presenti e votanti	213
Maggioranza	107
Voti favorevoli	173
Voti contrari	40

(La Camera approva).

Concessione della naturalità italiana al principe Aslan d'Abro Pagratide:

Presenti e votanti	216
Maggioranza	109
Voti favorevoli	176
Voti contrari	40

(La Camera approva).

Interrogazioni e interpellanza.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Costa Alessandro, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle poste e telegrafi sulla necessità d'impiantare un filo telefonico tra Catania e Messina.

« De Felice-Giuffrida. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per sapere se, nella prossima rinnovazione dell'appalto dei bagni termo-minerali di S. Cesaria (Lecce), intenda provvedere efficacemente ad eliminare gli enormi sconci ai quali, dal punto di vista dell'igiene e della moralità pubblica, dà luogo lo stato attuale di quella bagnatura-

« De Donno. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno circa i criteri che indussero l'apposita Commissione a relegare a domicilio coatto, in Loreto (Marche), l'anconitano Medardo Cancellieri, completamente cieco, condannato per le sue idee politiche.

« Valeri, »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro del tesoro per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda di adottare per l'attuazione della legge per ri-

tiro dei buoni di cassa, e per l'emissione delle monete divisionali.

« De Nava. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno, per sapere se creda che sia permesso ad un Governo civile mantenere ancora in ufficio il delegato di pubblica sicurezza Enrico Spano, accusato di essersi appropriato diversi ettolitri di frumento dei poveri, durante la sua amministrazione straordinaria del Monte frumentario di Centuripe.

« De Felice-Giuffrida. »

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro della istruzione pubblica sui fatti recenti della scuola veterinaria di Napoli.

« Bianchi, Senise. »

Presidente. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno ai termini del regolamento, ad eccezione di quella dell'onorevole De Nava, per la quale il Governo, riconoscendola urgente, intende di rispondere domani in principio di seduta.

Quanto alla interpellanza, il Governo dichiarerà a suo tempo, se e quando intenda rispondervi.

L'onorevole Colarusso ha presentato una proposta di legge, che sarà trasmessa agli Uffici per l'ammissione alla lettura.

La seduta termina alle ore 18.40.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

1. Interrogazioni.

Seguito della discussione in prima lettura dei seguenti disegni di legge:

2. Obblighi dei militari in congedo appartenenti al personale ferroviario, postale e telegrafico (144) (*Urgenza*).

3. Sui delinquenti recidivi (145) (*Urgenza*).

Discussione dei disegni di legge:

4. Sull'autonomia delle Università, Istituti e Scuole superiori del Regno (*Urgenza*) (20).

5. Collocamento a disposizione dei Prefetti del Regno (*Approvato dal Senato*) (118).

6. Prestiti per esecuzione di opere con-

cernenti la pubblica igiene e per la derivazione e condotta di acque potabili (32).

7. Riforma del procedimento sommario (15) (n. 207 della 1ª Sessione).

8. Convenzione colla Società anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana) per la concessione della gestione della città e dei territori del Benadir e del rispettivo Hinterland (34) (n. 220 della 1ª Sessione).

9. Modificazioni alla legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari (108) (n. 193 della 1ª Sessione).

10. Indennità agli operai addetti alle aziende dei monopoli dei tabacchi e dei sali nei casi d'infortunî sul lavoro (105).

11. Provvedimenti circa la rappresentanza dei Collegi la cui elezione fu annullata per corruzione elettorale (17) (n. 88 della 1ª Sessione).

12. Modificazioni agli articoli 89 e 90 della legge elettorale politica (48) (n. 90 della 1ª Sessione).

13. Lotteria a favore del Comitato milanese per l'erezione di un monumento nel cimitero di Musocco (102) (n. 278 della 1ª Sessione).

14. Aggregazione dei Comuni di Solarussa, Zerfaliù e Siamaggiore alla pretura di Oristano (109) (n. 242 della 1ª Sessione).

15. Modificazioni all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1890, n. 7321, relativa agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (28).

16. Modificazione nelle norme che regolano le pensioni agli operai avventizi della Regia Marina (124) (*Urgenza*) (n. 148 della 1ª Sessione).

17. Estinzione del credito della Banca d'Italia per somme dalla medesima anticipate per la costruzione del Regio Asilo « Garibaldi » in Tunisi (33).

18. Seguito della discussione sul disegno di legge: Polizia sanitaria degli animali (93) (n. 131 della 1ª Sessione).

19. Svolgimento della seguente mozione del deputato Vischi ed altri: « La Camera invita l'onorevole ministro del tesoro d'invviare alla Giunta del bilancio per alligarsi al consuntivo già presentato, l'elenco di quei membri del Parlamento i quali percepiscono

assegni di qualsiasi specie sul bilancio dello Stato. »

20. Aumento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per spesa inerente alla costruzione ed ampliamento degli istituti di chimica annessi alla Regia Università di Torino (123).

21. Provvedimenti di polizia ferroviaria riguardanti i ritardi dei treni (114).

22. Spese straordinarie da inscrivere nel bilancio del Ministero della guerra nel quadriennio dal 1º luglio 1899 al 30 giugno 1903 (131).

23. Norma circa la costituzione dei gabinetti dei ministri e dei sotto-segretari di Stato (127).

24. Acquisto dei quadri e degli oggetti d'arte dell'Arcispedale di S. Maria Nuova in Firenze a favore delle RR. Gallerie di detta città (149).

25. Modificazione della legge sull'ordinamento dell'esercito. — Sistemazione degli ufficiali subalterni commissari (*Approvato dal Senato*) (119).

26. Modificazione dell'articolo 80 della legge elettorale politica (142).

Ordine del giorno delle tornate mattutine.

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Aumento delle Congruè parrocchiali; Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comunità curate; Acconto ai Comuni pel quarto di rendita loro spettante nel patrimonio delle soppresse corporazioni religiose (14) (n. 309 della 1ª Sessione).

Discussione dei disegni di legge:

2. Provvedimenti definitivi sugli Istituti di previdenza ferroviari (119-A-C) (246 della 1ª Sessione).

3. Costituzione in comune autonomo della frazione Bagni di Montecatini (55).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.